



# COMUNE DI BARDONECCHIA

## **ESAME DELLA PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO DEFINITIVO**

**relativamente al nuovo P.R.G.C. ai sensi dell'art. 13 e 14 della L.R. 56/77**

**ADOTTATA CON D.C.C. N. 30 DEL 21.12. 2022**  
**(articolo 15 bis Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56)**

## **3ª CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE – 2ª SEDUTA** **DEL GIORNO 12 SETTEMBRE 2024**

### **VERBALE**

Premesso che:

- con D.G.R. n. 27-41717 del 05.03.1985 è stato approvato il vigente P.R.G.C., variante di adeguamento alla L.R. n. 56/77 sottoposto nel tempo a numerose varianti parziali e strutturali;
- con la Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 26.08.1999 veniva approvato l'affidamento di incarico per la redazione della revisione generale del P.R.G.C.
- con la Delibera della Giunta Comunale n. 16 del 25.01.2000 veniva dato mandato al Sindaco l'affidamento dell'incarico per la Revisione Generale del P.R.G.C.;
- con il Decreto Sindacale n. 5 del Registro dei Decreti in data 27.01.2000, veniva individuato nell'arch. Fubini, successivamente associatosi con l'arch. Alifredi, il professionista a cui affidare la revisione generale del P.R.G.C., dando mandato all'Ufficio Tecnico Edilizia Privata per il conferimento dell'incarico;
- con la Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 11.04.2000 venivano approvate le linee di indirizzo per il conferimento dell'incarico;
- con la Delibera n. 5 del 15.02.2001, il Consiglio Comunale approvava ai sensi della L.R. 56/77 il documento programmatico costituente deliberazione programmatica e quadro strategico per lo sviluppo di Bardonecchia;
- con la Delibera n.11 del 11.06.2003, il Consiglio Comunale approvava un documento di indirizzo sulle fasi attuative degli strumenti urbanistici, in cui, fra altri, si definiva la necessità, in forza dell'entrata in vigore del Piano di Assetto Idrogeologico, di approntare la variante di adeguamento al P.A.I. del Piano vigente ai sensi dell'art. 18 delle NtA del P.A.I.;
- con la Delibera di C.C. n. 46 del 15.11.2010 si è definitivamente conclusa con l'approvazione della variante di adeguamento del P.R.G.C. vigente al P.A.I. che ha delineato il quadro dei dissesti idrogeologici costituente una indispensabile base conoscitiva ai fini della redazione della nuova variante generale di P.R.G.C.;
- con la Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 9.06.2010 e successiva Determinazione del Responsabile del servizio competente n. 170 del 14.06.2010, sono stati assunti rispettivamente gli impegni residui di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 16 del 25.01.2000, per permettere la prosecuzione dell'incarico da parte dello Studio Alifredi - Fubini, al fine di addivenire all'adeguamento progettuale della redigenda revisione generale di P.R.G.C.;
- con Delibera di C.C. n. 14 del 30.03.2011 è stato approvato l'aggiornamento del documento programmatico per la revisione generale del vigente P.R.G.C., confermando gli obiettivi strategici di cui alla Delibera di Consiglio n. 5/2001;
- con Delibera di C.C. n. 6 del 12.03.2012 è stato approvato il Documento Tecnico Preliminare alla V.A.S. (D.T.P.) di definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale ai sensi della D.G.R. 9.06.2008 n. 12-8931, redatto dallo Studio Alifredi – Fubini, avviando la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dei soggetti interessati;
- con nota prot. 3932 del 22.03.2012 il D.T.P. è stato inviato agli enti competenti in materia ambientale ed è stata convocata la conferenza di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale ai sensi della D.G.R. 9.06.2008 n. 12-8931;



# COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

- in data 20.04.2012 si è svolta la conferenza di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale basata sul Documento Tecnico Preliminare approvato con la D.C.C. 6/2012;
- in data 30.04.2012, con nota registrata al prot. n. 5685, sono pervenute le osservazioni alla fase di specificazione e sul D.T.P. da parte dell'ASL TO3 (nota ASL prot. 47045 del 24.04.2012);
- in data 4.05.2012, con nota registrata al prot. n. 5911, sono pervenute le osservazioni alla fase di specificazione e sul D.T.P. da parte dell'ARPA Piemonte (nota ARPA prot. 44294 del 3.05.2012);
- in data 12.07.2012, con nota registrata al prot. 9605, sono pervenute le osservazioni alla fase di specificazione e sul D.T.P. da parte della Regione Piemonte (nota R.P. prot. 23739/DB0805 del 10.07.2012);
- con Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale Edilizia – Urbanistica n. 57 del 18.05.2012 veniva affidato al Consorzio Forestale Alta Valle Susa l'incarico tecnico per la redazione di una proposta di ridefinizione delle aree vincolate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e quindi sottoposte ai procedimenti di cui alla L.R. 45/89, per corredare tale analisi al redigendo progetto preliminare di variante generale del PRGC;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22.04.2015 è stata adottata la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C. ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 56/77, nel frattempo modificato dalla L. R. 3/2013;
- la suddetta Proposta Tecnica di Progetto Preliminare è stata pubblicata per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi e precisamente dal 13.05.2015 al 12.06.2016, sul sito istituzionale del Comune di Bardonecchia ed all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 15 c.4 della L.R. 56/77;
- nello stesso periodo la documentazione in forma cartacea è stata depositata in pubblica visione presso il Palazzo Comunale – Ufficio Segreteria;
- durante il periodo di pubblicazione ed entro il 12.06.2015 potevano essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Bardonecchia, da chiunque, osservazioni e proposte;
- a seguito della pubblicazione della P.T.P.P. pervenivano n. 24 osservazioni nei termini concessi e n. 2 fuori termine, per un solo giorno, che sono state esaminate per la redazione del Progetto Preliminare;
- con Delibera di Consiglio comunale n. 3 di del 22.04.2015 venivano individuate le aree sciabili del Comune di Bardonecchia ai sensi della L.R. 2 del 26.01.2009 e che con successiva Delibera di Consiglio comunale n. 4 di del 29.02.2016 la DCC 3/2015 veniva revocata per sopravvenuti motivi ed elementi di pubblico interesse comportanti la necessità modifica delle previsioni di individuazione delle aree sciabili ai sensi della L.R. 2/2009;
- con la nota prot. 7398 del 18.05.2015 l'Amministrazione Comunale trasmetteva agli enti interessati la succitata delibera n. 2/2015 di adozione della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare con rispettivi allegati, convocando la prima seduta della conferenza di copianificazione sulla P.T.P.P. ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 56/77;
- la prima seduta della conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. si è tenuta il 22.07.2015, da cui è emersa la necessità, come da relativo verbale, di trasmettere ai competenti settori regionali la documentazione integrativa atta a completare lo studio di microzonazione sismica, secondo le linee guida dettate dalle D.G.R. n. 17-2172/2011, n. 4-3084/2011, dalle Determine dirigenziali n. 540/2012, n. 2862/2013 nonché dalla D.G.R. n. 20-1250 del 20.03.2015 in cui sono stati approvati i criteri e le procedure per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica di livello 1;
- la prima seduta della conferenza di pianificazione del 22.07.2015 è stata sospesa, come da verbale agli atti, in attesa degli approfondimenti sullo studio di microzonazione sismica richiesti;
- a seguito di richiesta del Servizio Tecnico Edilizia-Urbanistica prot. 12416 del 6.08.2015, riformulata in data 23.09.2015 con prot. 14798, per il proseguimento dell'iter di approvazione del PRGC, e del conseguente nullaosta rilasciato dall'Amministrazione comunale nella seduta di Giunta del 29.10.2015, con determinazioni n. 81 del 6.11.2015, n.82 del 10.11.2015 e n 93 del 19.11.2015 sono stati affidati rispettivamente all'arch. Alifredi Fubini, alla società Ingegneria e Controlli s.r.l. ed al dott. Eugenio Zanella gli incarichi per la predisposizione delle integrazioni richieste a seguito della conferenza 22.07.2015;
- con la Delibera n. 42 del 02.12.2015 il Consiglio Comunale deliberava in merito alla modifica e rettifica di quanto contenuto al punto 4 della delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22.04.2015 relativamente all'applicazione delle misure di salvaguardia sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare di P.R.G.C. ai sensi dell'art. 58 comma 2 della L.R. 56/77;



# COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

- le integrazioni documentali richieste nell'ambito della conferenza del 22.07.2015 furono consegnate dai rispettivi professionisti all'Amministrazione nel mese di marzo 2016;
- con nota prot. 6599 del 21.04.2016 l'Ufficio tecnico comunale invitava l'Amministrazione a procedere con l'adozione delle integrazioni suddette;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2016 si è insediato il nuovo Consiglio comunale a seguito delle elezioni amministrative;
- con determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale Edilizia – Urbanistica n. 41 del 19.05.2017 veniva affidato al Consorzio Forestale Alta Valle Susa l'incarico tecnico per la redazione della documentazione prevista nell'allegato B al Regolamento regionale 7/R/2017 finalizzata alla definizione delle superfici ricoperte da vegetazione arborea ma non considerate bosco ai sensi dell'art. 3 comma 3bis lettere a), b) c) e d) della L.R. 4/2009, per corredare tale analisi al redigendo progetto preliminare di PRGC;
- con la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 17.06.2017 sono stati adottati gli elaborati integrativi dello studio di microzonazione sismica richiesti in fase di conferenza di pianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. e redatti dagli architetti A. Fubini e G. Alifredi e dal dott. Geol. E. Zanella, avviando conseguente fase di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77;
- a seguito delle integrazioni approvate dal C.C., ed a seguito del periodo di pubblicazione cui non seguirono osservazione da parte di terzi, con nota prot. 13520 del 28.08.2017 veniva riconvocata la prima seduta di conferenza precedentemente sospesa;
- la prima seduta riconvocata della conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. si è tenuta il 9.10.2017 presso la sede della Regione Piemonte di C.so Bolzano 44;
- con nota prot. 16109 del 16.10.2017 veniva riconvocata la seconda seduta di conferenza di copianificazione sulla P.T.P.P., ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 56/77;
- la seconda seduta conclusiva della conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. si è tenuta il 25.01.2018, presso la sede della Regione Piemonte di C.so Bolzano 44;
- le osservazioni finali sulla PTPP sono pervenute dalla Regione Piemonte con prot. regionale 2717 del 29.01.2018, dalla Città Metropolitana di Torino con prot. Città M. To 10898 del 25.01.2018, dalla Soprintendenza archeologia Belle Arti e paesaggio della Città Metropolitana di Torino con prot. Soprintendenza 17825 del 20.11.2017, da Arpa Piemonte con prot. ARPA 6498 del 24.01.2018;
- con la Delibera di Giunta comunale n. 53 del 16.05.2018 l'Amministrazione, a seguito dell'indisponibilità sopravvenuta del dott. Eugenio Zanella, ha ritenuto individuare nel dott. geol. Stefano Sartini il professionista incaricato a portare a termine le prestazioni di natura geologico/sismica ai fini dell'approvazione del nuovo P.R.G.C. e che con determinazione dell'Area Tecnica n. 137 del 17.05.2018 fu affidato tale incarico;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 390 del 10.012.2018 veniva affidato al Consorzio Forestale Alta Valle Susa l'incarico tecnico per l'espletamento delle verifiche idrauliche della zona di San Sisto, finalizzata a definire in dettaglio le aree di esondazione del torrente Guiaud con riferimento alle zone poste in sinistra idrografica del torrente medesimo, in risposta alle osservazioni della Regione Piemonte sulla P.T.P.P. e per corredare tale analisi al redigendo progetto preliminare di PRGC;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 62 del 20.02.2020, essendo giunti alla condivisione di massima con l'Amministrazione comunale dell'azzonamento urbanistico costituente il Progetto Preliminare del Nuovo P.R.G.C., veniva affidato al dott. Roletti Stefano l'incarico tecnico la redazione della Relazione di compatibilità acustica delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione e per corredare tale analisi al progetto preliminare di PRGC ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. cbis della L.R. 56/77;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2021, pubblicata il 21.06.2021 e divenuta esecutiva il 2.07.2021, è stato adottato, ai sensi della L.R. 56/77, il Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C., composto agli elaborati di carattere urbanistico, geologico e costituenti la V.A.S.;
- contestualmente a tale deliberazione e conformemente a quanto previsto all'art. 15 comma 9 della L.R. 56/77 e s.m.i., veniva disposto che il progetto preliminare venisse pubblicato sul Sito istituzionale e all'Albo Pretorio informatico comunale per almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, esponendolo in pubblica visione presso il Palazzo Comunale – Area Tecnica nell'orario di apertura al pubblico, assicurando che durante il suddetto periodo di pubblicazione potessero essere presentate, all'ufficio protocollo comunale, da chiunque, osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli aspetti urbanistici e agli



# COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

aspetti ambientali e che della suddetta pubblicazione fosse data ampia notizia a mezzo di pubblici avvisi nel territorio comunale e mediante la pubblicazione di avviso informativo sul BUR Piemonte;

- con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 15.06.2021 si è proceduto all'individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano del Comune di Bardonecchia ai sensi della L.R. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. sulla base del Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C., adottato in pari data con la D.C.C. n. 27/2021;

- con nota comunale prot. 12931/2021, la suddetta delibera e rispettivi allegati sono stati trasmessi al Gruppo tecnico regionale sulle Aree sciabili e di sviluppo montano; -

- con nota regionale prot. 1379 del 25.01.2022 sono pervenute le osservazioni da parte del Gruppo tecnico regionale sulle Aree sciabili e di sviluppo montano agli elaborati adottati con la D.C.C. 28/2021;

- con apposito avviso pubblicato il 7.07.2021 sul sito internet ed all'Albo Pretorio comunale (n. registro pubblicazioni 844 del 7.07.2021), il Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C. è stato messo a disposizione del pubblico per la consultazione e le osservazioni, anche in ambito di VAS, per un periodo di 90 giorni, prevedendo la scadenza per la presentazione delle osservazioni per il giorno 5.10.2021;

- a seguito di richiesta pubblicazione prot. 12251 del 7.07.2021, il succitato avviso ed i riferimenti per l'estrazione della documentazione facente parte del Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C. nonché di copia della delibera di adozione n. 27/2021 sono stati pubblicati sul BUR Piemonte n. 28 del 15.07.2021;

- con nota prot. 12612 del 12.07.2021 è stata notificata la pubblicazione del progetto preliminare del nuovo P.R.G.C. agli enti pubblici maggiormente interessati, ai comuni confinanti, alle principali società di servizio pubblico ed ad alcune associazioni ambientaliste;

- previo avviso pubblico sul sito internet comunale ed all'Albo pretorio comunale, è stato organizzato un incontro informativo con i professionisti che si è tenuto in videoconferenza il giorno 19.08.2021;

- con delibera di Giunta comunale n. 134 del 28.09.2021 è stato deciso di concedere ulteriori 30 giorni, rispetto la scadenza attualmente prevista per la presentazione delle osservazioni al Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C., prevedendo di posticipare tale termine a tutto il giorno 5.11.2021, demandando al Responsabile del Procedimento la pubblicazione dei relativi avvisi;

- con apposito avviso pubblicato il 28.09.2021 sul sito internet ed all'Albo Pretorio comunale, il Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C. è stata data notizia della proroga per la presentazione delle osservazioni, di cui alla succitata DGC 134/2021, fino al 5.11.2021;

- nei termini previsti ed entro la scadenza del 5.11.2021, sono pervenute al protocollo comunale n. 42 note di osservazioni al Progetto Preliminare adottato;

- fra l'adozione del Progetto Preliminare e la scadenza prevista per la presentazione delle osservazioni, si è nel frattempo insediata la nuova Amministrazione comunale, avviando pertanto i valori per l'analisi delle osservazioni pervenute, ai fini della predisposizione della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C.;

- con Delibera di Consiglio comunale n. 30 del 21.12.2022 è stata adottata la Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C.

- con nota prot. 713 del 13.01.2023 è stata convocata la prima seduta della seconda Conferenza di copianificazione e valutazione per l'esame della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRG redatta ai sensi dell'art. 13 e 14 della L.R. 56/77.

- con nota prot. 1636 del 27.01.2023 venivano esposti e trasmessi ai settori competenti della Regione Piemonte alcuni chiarimenti relativamente ai procedimenti di "Individuazione Aree sciabili e di sviluppo montano ex L.R. 2/2009 e s.m.i." ed all'"Adozione dei Criteri comunale di sviluppo del commercio", allegando la relativa documentazione;

- il 13.02.2023 si è svolto un primo incontro propedeutico conoscitivo sulla struttura e finalità del nuovo PRGC del Comune di Bardonecchia, c/o la Regione Piemonte – sede di C.so Bolzano 44;

- con Delibera di Consiglio comunale n. 3 del 10.02.2023 sono stati adottati i nuovi elaborati di individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano del Comune di Bardonecchia ai sensi della L.R. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., adeguati ed integrati a seguito delle modifiche apportate agli azionamenti urbanistici ed alle localizzazioni delle aree a servizio pubblico sulla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C. adottata con D.C.C. n. 30 del 21.12.2022, rispetto a quanto previsto nel Progetto preliminare, nonché a riscontro delle osservazioni del Gruppo tecnico regionale prot. 1379 del 25.01.2022

- con nota prot. 2700 del 14.02.2023 la suddetta delibera e rispettivi allegati sono stati trasmessi al Gruppo tecnico regionale sulle Aree sciabili e di sviluppo montano.



# COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

- con nota prot. 3258 del 24.02.2023 è stato inviato agli invitati alla conferenza il link con il quale accedere per la partecipazione da remoto in videoconferenza alla prima seduta della 2<sup>a</sup> conferenza sulla P.T.P.D. del nuovo P.R.G.C., allegando anche le integrazioni agli shape file del P.R.G.C. come richiesto durante l'incontro del 13.02.2023;
- in data 2.03.2023 si è tenuta la prima seduta della 2<sup>a</sup> conferenza sulla P.T.P.D. del nuovo P.R.G.C.;
- con nota prot. 3998 del 07.03.2023 si inviava alla Conferenza il verbale, allegato alla presente, della prima seduta della 2<sup>a</sup> conferenza sulla P.T.P.D. del nuovo P.R.G.C.;
- con nota prot. 5515 del 27.03.2023 si inviava alla Conferenza di copianificazione il file shape della P.T.P.D. del nuovo PRGC in conformità con l'art. 5 c.1 del Regolamento 1/R/2017;
- con nota prot. 5999 7.03.2023 si inviava alla Conferenza di copianificazione l'elaborato integrativo "1D1", redatto dall'arch. Giovanni Alifredi, consistente nella integrazione alla relazione illustrativa per quanto attiene l'adeguamento al PPR, richiesto dalla Conferenza di copianificazione per l'esame della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRG di cui al verbale 1<sup>a</sup> seduta del 2.03.2023;
- con nota prot. 6933 del 17.04.2023 si inviavano alla Conferenza di copianificazione n. 2 comunicazioni pervenute relativamente all'area Frejusia ed in particolare da Ferservizi S.p.A. e dalla soc. Skien s.r.l.;
- con nota prot. 10594 del 13.06.2023 veniva proposto alla Conferenza di copianificazione differimento, a data da individuarsi con successiva comunicazione, della seconda seduta della seconda conferenza sulla proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRGC precedentemente prevista per il 29 giugno, al fine sviluppare ed approfondire le questioni emerse durante alcuni incontri tecnici con il Settore urbanistica e Turismo/Sport della Regione Piemonte ed in particolare relativamente alle Aree sciabili e di sviluppo Montano ed al conseguente adeguamento urbanistico nell'ambito del nuovo PRGC;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2023, sono state apportate le modifiche concordate e richieste alle Aree Sciabili e di Sviluppo Montano ai sensi della L.R. 2/2009;
- con nota registrata al prot. 14230 del 2.08.2023 la suddetta D.C.C. 21/2023 e la relativa documentazione è stata trasmessa alla Regione Piemonte proponendo contestualmente la ripresa della seconda seduta della seconda conferenza sulla Proposta Tecnica sul Progetto Definitivo, differita con la succitata nota prot. 10594 del 13.06.2023;
- il procedimento di individuazione delle Aree Sciabili si è concluso con l'approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-7491 del 29-09-2023 recante "Legge regionale 2/2009, articolo 5, comma 2. D.G.R. n. 89-13029 del 30 dicembre 2009. Individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano nei Comprensori sciistici "Jafferau" e "Campo Smith e Melezet" del Comune di Bardonecchia (TO).";
- il 13 agosto 2023 nel territorio comunale di Bardonecchia si è verificato un evento alluvionale di rilevante magnitudo che ha interessato il bacino del T. Frejus dando origine ad una colata detritica che si è propagata per l'intero conoide torrentizio che, nella zona apicale del conoide, ha colmato la sezione di deflusso mantenendosi all'interno dell'alveo ma che, nella zona più a valle compresa tra la rotatoria di Via Torino e la confluenza con il Torrente Rochemolles, è fuoriuscita dall'alveo, coinvolgendo la viabilità cittadina e alcuni edifici privati nonché il Commissariato della Polizia di Stato;
- nonostante l'evento abbia coinvolto direttamente aree che nelle previsioni dell'attuale Proposta Tecnica di Progetto Definitivo fossero già indicate quali aree soggette al rischio di coinvolgimento in casi di eventi simili a quanto avvenuto, il Comune di Bardonecchia, di concerto con la Regione Piemonte, ha ritenuto opportuno procedere ad un'analisi approfondita dell'evento e avviare un'indagine di verifica del quadro del dissesto del bacino del Frejus, in particolare rivolta alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle opere di mitigazione esistenti e di quelle previste ed eventualmente l'individuazione di nuovi interventi;
- in considerazione dello stato di avanzamento dell'iter di approvazione della variante generale del P.R.G.C., la Regione Piemonte ha richiesto al Comune, nell'ambito di alcuni tavoli tecnici tenutesi in particolare in data 18.09.2023, di proporre la perimetrazione di un'area da sottoporre ad una regolamentazione specifica in accordo alla vigente normativa urbanistica, del PAI e in linea con le indicazioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell'8 maggio 1996, n. 7/LAP (L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni – Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici – B.U.R. n. 20 – 15 maggio 1996) e successiva Nota Tecnica Esplicativa, ed in particolare in classe IIlb1;
- i criteri di individuazione e la stessa perimetrazione sono stati condivisi con i settori competenti della Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino nel tavolo Tecnico tenutosi in data 05.10.2023 presso gli uffici regionali;



# COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

- con Delibera di Giunta comunale n. 138 del 17.10.2023 sono stati approvati gli elaborati richiesti dalla regione Piemonte redatti dall'arch. Giovanni Alifredi e dal dott. geol. Stefano Sartini pervenuti al prot. 18806 del 13.10.2023 ed in particolare:

- Elaborato GEO1-B/r – Relazione - proposta di individuazione della classe IIIb1
- Elaborato GEO1-B/i – Carta di sintesi - proposta di individuazione della classe IIIb1;

- con nota prot. 19109 del 18.10.2023 la scrivente amministrazione ha trasmesso gli elaborati integrativi alla seconda conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica del progetto Definitivo redatti dall'arch. Giovanni Alifredi e dal dott. geol. Stefano Sartini relativi alla proposta di individuazione della classe IIIb1 approvati con delibera di Giunta comunale n. 138 del 17.10.2023;

- con nota e-mail del 31.10.2023 la Regione Piemonte, di concerto con Città Metropolitana di Torino ed il Ministero della Cultura, hanno espresso disponibilità per la seconda seduta della seconda conferenza di copianificazione sulla P.T.P.D. per il giorno 30.11.2023, in videoconferenza;

- con nota prot. 20199 del 2.11.2023, a seguito delle comunicazioni di disponibilità pervenute dai vari enti, veniva riconvocata per il 30.11.2023 la seconda seduta della seconda conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo del nuovo PRGC;

- il 30.11.2023 si teneva la seconda seduta della seconda conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo del nuovo PRGC, nel cui verbale, si prendeva atto del ricevimento delle seguenti osservazioni e contributi degli enti alla proposta:

#### Regione Piemonte:

- parere/contributo prot. n. 169483 del 29.11.2023 (comprendente contributo Organo Tecnico regionale
- VAS, contributo Direzione Opere Pubbliche (aspetti idrogeologici e valanghe), contributo tavolo tecnico reg. 4/R – 2019 adeguamento PPR, esiti tavolo tecnico adeguamento al PPR) pervenuto al prot. Comunale n. 22298 del 30.11.2023

#### Arpa Piemonte:

- parere/contributo (per procedura VAS) prot. n. 108287 del 29.11.2023 pervenuto al prot. comunale n. 22246 in pari data

#### Città Metropolitana di Torino:

- parere/contributo prot. n. 168395 del 29.11.2023 (comprendente contributo sulla VAS prot. 167623 del 28.11.2023) pervenuto al prot. comunale n. 22247 del 29.11.2023

#### Ministero della Cultura (MIC) - Segretariato regionale per il Piemonte - Ministero della Cultura (MIC) - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino:

- parere/contributo prot. n. 6700-P del 29.11.2023 pervenuto al prot. comunale n. 22259 in pari data

- nel succitato verbale si prendeva inoltre atto di n. 2 osservazioni (tardive rispetto le scadenze previste a seguito della fase di pubblicazione del Progetto Preliminare) pervenute da RFI e Ferservizi rispettivamente al prot. comunale 11842 del 28.06.2023 (RFI) e n. 3679 del 2.03.2023 (Ferservizi),

- la conferenza, come riportato nel processo di verbale, all'unanimità concordò quindi nel sospendere la seduta e riconvocarla per il giorno 26 gennaio 2024, al fine di permettere l'avvio, con i vari enti e settori coinvolti, di appositi tavoli tecnici di approfondimento ed analisi delle osservazioni pervenute;

- con nota prot. 22813 del 6.12.2023 veniva trasmesso il verbale firmato digitalmente della seconda seduta della seconda Conferenza di copianificazione e valutazione per l'esame della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRG redatta ai sensi dell'art. 13 e 14 della L.R. 56/77, svoltasi in modalità telematica il 30.11.2023, comunicando altresì, come riportato nel medesimo verbale, la sospensione della 2^ seduta per permettere l'istruttoria e valutazione delle osservazioni pervenute, con riconvocazione per il giorno 26.01.2024;

- con nota prot. 23554 del 17.12.2023 si trasmetteva agli enti invitati alla conferenza, il parere pervenuto dall' Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie prot. 4026 del 6.12.2023, registrato al protocollo comunale n. 22825 in pari data;

- con nota prot. 1411 del 22.01.2024 si proponeva alla conferenza di copianificazione differimento della seconda seduta della seconda conferenza, convocata per il 26.01.2024, al fine di procedere con ulteriori ed opportuni incontri tecnici fra gli Enti, progettisti ed la scrivente Amministrazione, a seguito delle osservazioni pervenute sulla P.T.P.D. contestualmente alla prima seduta, richiedendo tuttavia di mantenere



# COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

l'appuntamento previsto per il 26.01.2024 per una riunione di natura tecnica volta ad approfondire questioni legate agli aspetti urbanistici, paesaggistici e geologici;

- il 26.01.2024 si è svolto apposito incontro di approfondimento alla presenza dei rappresentanti della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, nel quale sono state affrontate in particolare le osservazioni pervenute dalla Regione Piemonte con nota prot. 169483 del 29.11.2023;

- con nota prot. 2432 del 6.02.2024 è stata riconvocata, per il giorno 22.02.2024, presso la sede della Regione Piemonte, la seconda seduta della seconda Conferenza di copianificazione e valutazione per l'esame della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRGC redatta ai sensi dell'art. 13 e 14 della L.R. 56/77;

- con la succitata nota e con riferimento sia all'incontro tecnico svoltosi il 26.01.2024 ed agli ulteriori incontri avvenuti fra professionisti e referenti dei vari enti e riguardanti i differenti aspetti della pianificazione (es. idrogeologici, VAS, siti natura 2000), si comunicava l'intenzione, nell'ambito della seconda seduta, di giungere alla condivisione definitiva relativamente alle osservazioni accoglibili dall'Amministrazione comunale ovvero a seguito delle quali intendesse proporre modifiche alla documentazione (es formulazioni / specificazioni / integrazioni inserite nelle NtA) in risposta alle osservazioni medesime e avallate dalla conferenza, riservandosi, al contrario, qualora ne ricorressero i presupposti, in caso di disparità di vedute e conseguente mancata concertazione, di annunciare l'eventuale attivazione delle procedure di cui al comma 14 secondo periodo dell'art. 15 della L.R. 56/77, sentito il competente organo consigliare sui risultati della conferenza medesima;

- precedentemente e successivamente alla suddetta nota di convocazione, si tennero ulteriori incontri tecnici, con particolare riferimento agli aspetti legati all'adeguamento del nuovo PRGC al PPR, al procedimento di VAS, agli aspetti idrogeologici;

- il giorno 22.02.2024, presso la sede della Regione Piemonte ed attraverso collegamento da remoto in videoconferenza, si è riunita la seconda seduta riconvocata della seconda Conferenza di Copianificazione e valutazione di cui all'art. 15 bis della L.R. 56/77, regolarmente convocata, ai sensi del 11° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77, per le competenze ad essa attribuite ed in particolare al fine dell'analisi di tutti gli elaborati costituenti la "Proposta Tecnica di Progetto Definitivo" relativamente al nuovo P.R.G.C. ai sensi dell'art. 13 e 14 della L.R. 56/77, adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 21.12.2022;

- nell'ambito della conferenza, il Sindaco, in qualità di Presidente della conferenza, propose di procedere, come riportato nella lettera di convocazione, con l'analisi e votazione relativamente alle osservazioni pervenute dagli enti competenti al fine di giungere alla condivisione definitiva relativamente alle osservazioni accoglibili dall'Amministrazione comunale ovvero sulle quali proporre modifiche alla documentazione in risposta alle osservazioni medesime riservandosi, al contrario, qualora ne ricorressero i presupposti, in caso di disparità di vedute e conseguente mancata concertazione, di annunciare l'eventuale attivazione delle procedure di cui al comma 14 secondo periodo dell'art. 15 della L.R. 56/77, sentito il competente organo consigliare sui risultati della conferenza medesima;

- sentiti gli altri enti aventi diritto di voto venne condiviso di inserire a verbale le controdeduzioni dell'Amministrazione proponente a mero titolo informativo e senza richiesta di ulteriori riscontri;

- tali controdeduzioni venivano pertanto allegate al verbale (allegato "A") della seconda conferenza riconvocata, allegato alla presente;

- in relazione al suddetto allegato A, gli Enti partecipanti non entrarono nel merito delle controdeduzioni, risultando dispensati, nell'ambito della stessa seduta, dal loro esame e riservandosi la puntuale valutazione di merito in sede di analisi della eventuale successiva documentazione progettuale che l'Amministrazione comunale avesse adottato e trasmesso;

- sulla base delle considerazioni e posizione dianzi esposte, la conferenza, nell'ambito della seconda seduta riconvocata della seconda conferenza sulla P.T.P.D., si esprime favorevolmente rispetto al nuovo P.R.G. a condizione che il progetto definitivo venisse redatto tenendo conto di tutti i pareri, osservazioni e contributi espressi dalla conferenza, dando atto che per le parti di detti pareri contenenti contributi collaborativi il Comune dovrà effettuare le dovute valutazioni nell'ambito della redazione del progetto definitivo;

- come riportato nel processo di verbale, per quanto attiene agli esiti della conferenza, il Sindaco, in qualità di Presidente della conferenza, dichiarò che il Comune di Bardonecchia, in qualità di Amministrazione proponente, si sarebbe riservata l'eventuale attivazione delle procedure di cui al comma 14 secondo periodo dell'art. 15 della L.R. 56/77, qualora il competente organo consigliare non avesse accettato



# COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

integralmente gli esiti suddetti e con particolare riferimento agli argomenti oggetto delle controdeduzioni di cui all'allegato A al verbale medesimo;

Preso atto del contributo collaborativo pervenuto dalla Regione Piemonte di cui alla nota prot. 77934 del 24.04.2024, registrata al prot. comunale 7496 del 26.04.2024, relativamente ai contenuti dell'allegato "A" al verbale della seconda seduta della seconda conferenza del 22.02.2024;

Dato atto della delibera di Consiglio Comunale n.25 del 28.05.2024 avente ad oggetto "Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale – Proposta Tecnica di Progetto Definitivo – seconda conferenza di copianificazione – verbale seconda seduta - accettazione non integrale degli esiti della conferenza - riproposizione degli aspetti oggetto di dissenso ad una ulteriore e definitiva conferenza di copianificazione e valutazione ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 56/77 e s.m.i." con la quale il Consiglio Comunale ha, fra l'altro, deliberato:

-(punto 1)di "prendere atto dell'allegato verbale della prima seduta della seconda conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C. tenutasi il 2.03.2023, del verbale della seconda seduta della conferenza di copianificazione tenutasi 30.11. 2023, del verbale della seconda seduta riconvocata del 22.02.2024 e del contributo collaborativo pervenuto dalla Regione Piemonte di cui alla nota prot. 77934 del 24.04.2024, registrata al prot. comunale 7496 del 26.04.2024, relativamente ai contenuti dell'allegato "A" al verbale della seconda seduta della seconda conferenza del 22.02.2024.";

- (punto3) "di non accettare integralmente le risultanze della suddetta conferenza ed in particolare alcune delle osservazioni pervenute dagli enti, come meglio precisato nell'allegata Relazione tecnica illustrativa ed integrativa (elab.1 ) redatta dall'arch. Giovanni Alifredi e dal dott. Stefano Sartini, per le parti di rispettiva competenza, ritendendo quindi di riproporre ad una terza conferenza di copianificazione, ai sensi del comma 14 secondo periodo dell'art. 15 della L.R. 56/77, le previsioni di Piano per la parte delle osservazioni non integralmente accolte, e quindi sugli aspetti su cui dissente rispetto gli esiti della seconda conferenza, corredando la presente delibera, ai sensi dell'Art. 13 del regolamento Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 2017 n. 1/R, delle specificazioni riportate nella suddetta relazione e nei seguenti suoi allegati:

-Allegato A- Proposta di modifiche ed integrazioni alla Relazione Illustrativa (elaborato 1 del nuovo PRGC);

-Allegato B- Proposta di modifiche ed integrazioni alle NtA (elaborato 4A del nuovo PRGC);

-Allegato C- Proposta di modifiche ed integrazioni alle schede AVU (elaborato 4E del nuovo PRGC);

-Allegato D- Proposta di modifiche ed integrazioni all'elaborato 1A del nuovo PRGC (capacità insediative e verifica standard urbanistici)

- Allegato E- Proposta di modifiche ed integrazioni alle schede normative di sottozona (elaborato 4C del nuovo PRGC), e per la sola parte oggetto di riproposizione alla III Conferenza ai sensi del comma 14 della L.R. 56/77;

- Allegato F- Proposta di modifiche ed integrazioni agli Allegati Tecnici (elaborato 2 del nuovo PRGC);

- Allegato G- Proposta di modifiche ed integrazioni alla cartografia di Piano con riferimento alla Zona Rsn004 (esemplificazione su Tav 3C1 del nuovo PRGC);

- Allegato H- Proposta di modifiche alla carta di sintesi e pericolosità geomorfologica (esemplificazione su Tav GEO1B del nuovo PRGC);

-- (punto4) "di demandare al Responsabile del Procedimento, ing. Francesco Cecchini, funzionario dell'Area Tecnica, l'invio della presente delibera e dei documenti allegati cui al precedente punto 3) agli enti partecipanti alla conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C.;

Dato inoltre atto che:

- con nota prot. 9928 del 31.05.2024 si è disposta la convocazione, per il giorno 16 luglio 2024 alle ore 14:30, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1, della prima seduta della 3^ Conferenza di copianificazione e valutazione per l'esame della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRGC ai sensi dell'art. 15 comma 14 secondo periodo della L.R. 56/77, allegando la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 28.05.2024 nonché i documenti di cui al punto 3 del suddetto deliberato ed anche l'elenco puntuale della documentazione con attestazione della conformità rispetto agli originali e con quanto deliberato dagli organi dell'ente proponente con impronta digitale dei diversi files, prodotta secondo le modalità disciplinate dal succitato decreto 23 gennaio 2017 n. 1/R.;



# COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

- il giorno 16.07.2024, presso la sede della Regione Piemonte ed attraverso collegamento da remoto in videoconferenza, si è riunita la prima seduta della terza Conferenza di Copianificazione e valutazione di cui all'art. 15 bis della L.R. 56/77, regolarmente convocata, ai sensi del 11° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77;
- con nota prot. 13210 del 22.07.2024 è stato trasmesso il verbale della 1ª seduta della terza conferenza tenutasi il 16.07.2024, confermando convocazione della 2ª seduta per il giorno 12 settembre 2024 presso la sede della Regione Piemonte;
- con nota prot. 13304 del 23.07.2024 veniva richiesto ai soggetti aventi diritto di voto in conferenza di poter anticipare le proprie osservazioni e contributi che, assieme ai documenti redatti dalla scrivente amministrazioni ed oggetto della D.C.C. 25/2024, sarebbero stati oggetto delle valutazioni definitive in seno alla seconda seduta della 3ª conferenza sulla PTPD, trasmettendole almeno 5 giorni prima della data della seduta, ossia possibilmente entro il 6.09.2024, al fine di agevolare l'attività istruttoria in capo alla amministrazione procedente;
- con nota prot. 114618 del 12.08.2024 è stato trasmesso alla conferenza il parere di competenza dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie prot. 0002867 del 11/08/2024, pervenuto al protocollo comunale n. 14569 del 11.08.2024, in termini di valutazione di incidenza ai sensi dell'Art. 44 L.R. 19/09 sulle ZSC Rete Natura 2000: IT1110049 "Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle", IT1110044 "Bardonecchia – Valle Fredda", per quanto attiene in particolare le previsioni di recupero / riqualificazione del nucleo storico di San Sisto (AA004) e della Zona Alberghiera di nuovo Impianto (Albn001);

Preso atto dei pareri pervenuti, allegati al presente verbale a farne parte integrante, rispettivamente:

Ministero della Cultura (MIC) - Segretariato regionale per il Piemonte - Ministero della Cultura (MIC)  
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino:

- parere / contributo prot. 5103-P del 6.09.2024 con allegato il parere della Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino prot. 16849-P del 02.09.2024, pervenuti al protocollo dell'ente n. 16016 del 6.09.2024.

Regione Piemonte:

- parere/contributo prot. 151931/2024 del 10.09.2024 (comprendente Esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello Strumento di pianificazione del comune di Bardonecchia in adeguamento al piano paesaggistico regionale, nota prot. 140585 del 8.08.2024 pervenuto al prot. comunale n. 16132 del 10.09.2024 e Parere Unico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, nota prot. 148546 del 4.09.2024).

Città Metropolitana di Torino:

- parere/contributo prot. n. 125740 del 12.09.2024 pervenuto al prot. comunale n. 16336 del 12.09.2024.

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:

- parere/contributo prot. 0002867 del 11/08/2024, pervenuto al protocollo comunale n. 14569 del 11.08.2024, in termini di valutazione di incidenza ai sensi dell'Art. 44 L.R. 19/09 sulle ZSC Rete Natura 2000: IT1110049 "Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle", IT1110044 "Bardonecchia – Valle Fredda", per quanto attiene in particolare le previsioni di recupero / riqualificazione del nucleo storico di San Sisto (AA004) e della Zona Alberghiera di nuovo Impianto (Albn001).

Visto l'art. 15, comma 14, secondo periodo, della Legge Regionale n. 56.



# COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 gennaio 2017 n. 1/R *“Regolamento regionale recante: “Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall’articolo 15 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale”*.

Dato atto che la partecipazione alla Conferenza è consentita ai rappresentanti legittimati ad esprimere la volontà dell’Ente di appartenenza, eventualmente accompagnati da soggetti con competenze specifiche, non aventi diritto di voto (ai sensi del comma 4 dell’art. 15 bis della L.R. 56/77 e del comma 4 dell’art. 2 del Regolamento regionale 1/R/2017), o ai soggetti muniti di formale delega rilasciata dall’organo competente.

L’anno 2024, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 14,30, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 ed attraverso collegamento da remoto in videoconferenza, tramite link <https://meet.goto.com/206087053> si è riunita la seconda seduta della 3<sup>a</sup> Conferenza di Copianificazione e valutazione di cui all’art. 15 bis della L.R. 56/77, regolarmente convocata, ai sensi del 11° comma dell’art. 15 della L.R. 56/77 dall’ing. Francesco Cecchini, delegato ai sensi della D.C.C. 30 del 21.12.2022, per le competenze ad essa attribuite ed in particolare al fine dell’analisi delle integrazioni oggetto della succitata delibera di Consiglio Comunale n.25 del 28.05.2024.

Sono stati convocati:

- Regione Piemonte
- Città Metropolitana di Torino
- Ministero della Cultura (MIC) - Segretariato regionale per il Piemonte
- Ministero della Cultura (MIC) - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino
- Consorzio Forestale Alta Valle Susa (Organo Tecnico VAS)
- Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
- ARPA Piemonte
- ASL TO3
- Unione Montana Alta Valle Susa
- Comune di Oulx
- Comune di Exilles
- Comune di Salbertrand
- Ferservizi S.p.A.
- R.F.I. S.p.A.
- SMAT S.p.A.
- Lumina S.r.l.
- Energie des Alpes
- ENEL Distribuzione
- ENEL Geen Power
- Edison s.p.a.
- Telecom Italia S.p.A. -TIM S.p.A.
- SITAF S.P.A.
- ANAS
- Colomion S.P.A.
- Consorzio Sviluppo Agricolo Millaures
- Asso. Agri Rochemolles
- Asso. Agri Bardonecchia
- Assomont Melezet



## COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

- Legambiente onlus
- WWF Italia onlus
- Pro Natura Alta Valle Susa
- Commissariato di Polizia di Bardonecchia
- Comando dei Carabinieri di Bardonecchia
- Comando della Guardia di Finanza Bardonecchia
- C.F.S. – Regione Carabinieri Forestale Piemonte – Bardonecchia

Sono presenti, in rappresentanza di Enti, Amministrazioni e ulteriori soggetti convocati:



# COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

| ENTE/AMMINISTRAZIONE   | A:ASSENTE<br>P:PRESENTE | NOMINATIVO PARTECIPANTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOMINATIVO RAPPRESENTANTE –<br>ESTREMI DELEGA - E RECAPITI P.E.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIRITTO DI VOTO E<br>TIPO<br>PARTECIPANTE EX<br>ART. 15BIS L.R.<br>56/77 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Comune di Bardonecchia | P                       | Chiara Rossetti (Sindaco)<br>Vittorio Montabone (Assessore)<br>Serena Matarazzo (Segretario comunale)<br>Francesco Cecchini (Responsabile del Procedimento)<br>Giovanni Alifredi (tecnico urbanista estensore del Piano)<br>Stefano Sartini (tecnico estensore degli studi idrogeologici)<br>Elisabetta Blanc (assistente – funzionario Area Tecnica) | CHIARA ROSSETTI (Sindaco)<br><a href="mailto:comune.bardonecchia@pec.it">comune.bardonecchia@pec.it</a> coadiuvato dai funzionari e consulenti partecipanti dianzi riportati.                                                                                                                                                                                            | SI<br>comma 2                                                            |
| Regione Piemonte       | P                       | Alessandro Mola (Settore Urbanistica Piemonte Occidentale)<br>Edoardo Trossero (Settore Urbanistica Piemonte Occidentale)<br>Renata Pellizzaro (Settore Pianificazione regionale per il Governo territorio)<br>Enrico Alessio (Settore Urbanistica Piemonte Occidentale)                                                                              | ALESSANDRO MOLA<br>Settore Urbanistica Piemonte Occidentale - Rappresentante regionale ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Regolamento D.P.G.R. 23 gennaio 2017, n. 1/R (di seguito Regolamento) coadiuvato dai funzionari partecipanti dianzi riportati.<br><a href="mailto:urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it">urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it</a> | SI<br>comma 2                                                            |



# COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

| ENTE/AMMINISTRAZIONE                                                                                                            | A:ASSENTE<br>P:PRESENTE | NOMINATIVO PARTECIPANTI                                                                             | NOMINATIVO RAPPRESENTANTE –<br>ESTREMI DELEGA - E RECAPITI P.E.C.                                                                                                                | DIRITTO DI VOTO E<br>TIPO<br>PARTECIPANTE EX<br>ART. 15BIS L.R.<br>56/77 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Città Metropolitana di Torino                                                                                                   | P                       | Beatrice Pagliero (Direzione<br>dipartimento pianificazione territoriale<br>urbanistica – edilizia) | BEATRICE PAGLIERO (DELEGA PROT.<br>124578 DEL 10.09.2024)<br><br><a href="mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it">protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it</a>  | SI<br>comma 2                                                            |
| Ministero della Cultura (MIC) -<br>Segretariato regionale per il<br>Piemonte                                                    | P                       | Corrado Azzollini (Segretario regionale e<br>Soprintendente)                                        | CORRADO AZZOLLINI<br><a href="mailto:sr-pie@pec.cultura.gov.it">sr-pie@pec.cultura.gov.it</a><br><a href="mailto:sabap-to@pec.cultura.gov.it">sabap-to@pec.cultura.gov.it</a>    | SI<br>comma 2                                                            |
| Ministero della Cultura (MIC) -<br>Soprintendenza Archeologia<br>Belle Arti e Paesaggio per la<br>Città Metropolitana di Torino | P                       | Francesca Restano<br><br>Carlotta Fierro<br><br>Aurora Argiroffi<br><br>Daniela Sala                |                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| Consorzio Forestale Alta Valle<br>Susa (OTC VAS)                                                                                | P                       | Federico Morra Di Cella                                                                             | <a href="mailto:cfavs@postecert.it">cfavs@postecert.it</a><br>(DELEGA PERVENUTA AL PROT. 16193<br>DEL 11.09.2024)                                                                | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| Ente di gestione delle aree<br>protette delle Alpi Cozie                                                                        | P                       | Elena Regazzoni<br><br>Fabio Galliano                                                               | <a href="mailto:alpicozie@cert.ruparpiemonte.it">alpicozie@cert.ruparpiemonte.it</a>                                                                                             | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| ARPA Piemonte                                                                                                                   | A                       |                                                                                                     | <a href="mailto:protocollo@pec.arpa.piemonte.it">protocollo@pec.arpa.piemonte.it</a><br><br><a href="mailto:dip.torino@pec.arpa.piemonte.it">dip.torino@pec.arpa.piemonte.it</a> | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| ASL TO3                                                                                                                         | A                       |                                                                                                     | <a href="mailto:aslto3@cert.aslto3.piemonte.it">aslto3@cert.aslto3.piemonte.it</a>                                                                                               | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| Unione Montana Alta Valle<br>Susa                                                                                               | A                       |                                                                                                     | <a href="mailto:umavs@pec.it">umavs@pec.it</a>                                                                                                                                   | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |



# COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

| ENTE/AMMINISTRAZIONE                 | A:ASSENTE<br>P:PRESENTE | NOMINATIVO PARTECIPANTI | NOMINATIVO RAPPRESENTANTE –<br>ESTREMI DELEGA - E RECAPITI P.E.C.                                | DIRITTO DI VOTO E<br>TIPO<br>PARTECIPANTE EX<br>ART. 15BIS L.R.<br>56/77 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Comune di Oulx                       | A                       |                         | <a href="mailto:oulx@postemailcertificata.it">oulx@postemailcertificata.it</a>                   | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| Comune di Exilles                    | A                       |                         | <a href="mailto:comune.exilles@legalmail.it">comune.exilles@legalmail.it</a>                     | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| Comune di Salbertrand                | A                       |                         | <a href="mailto:salbertrand@pec.it">salbertrand@pec.it</a>                                       | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| R.F.I. S.p.A.                        | A                       |                         | <a href="mailto:rfi-dpr-dtp.to.got.un@pec.rfi.it">rfi-dpr-dtp.to.got.un@pec.rfi.it</a>           | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| Ferservizi                           | A                       |                         | <a href="mailto:Ferservizi.torino@pec.ferservizi.it">Ferservizi.torino@pec.ferservizi.it</a>     | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| SMAT S.p.A.                          | A                       |                         | <a href="mailto:info@smatorino.postecert.it">info@smatorino.postecert.it</a>                     | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| Lumina S.r.l.                        | A                       |                         | <a href="mailto:Lumina.pec@casellapec.com">Lumina.pec@casellapec.com</a>                         | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| Energie des Alpes                    | A                       |                         | <a href="mailto:energiesdesalpes@casellapec.com">energiesdesalpes@casellapec.com</a>             | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| ENEL Distribuzione                   | A                       |                         | <a href="mailto:eneldistribuzione@pec.enel.it">eneldistribuzione@pec.enel.it</a>                 | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| ENEL Geen Power                      | A                       |                         | <a href="mailto:enelgreenpower@pec.enel.it">enelgreenpower@pec.enel.it</a>                       | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| Edison s.p.a.                        | A                       |                         | <a href="mailto:asee@pec.edison.it">asee@pec.edison.it</a>                                       | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| Telecom Italia S.p.A. -TIM<br>S.p.A. | A                       |                         | <a href="mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it">telecomitalia@pec.telecomitalia.it</a>       | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| SITAF S.P.A.                         | A                       |                         | <a href="mailto:sitaf@legalmail.it">sitaf@legalmail.it</a>                                       | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| ANAS                                 | A                       |                         | <a href="mailto:anas.piemonte@postacert.stradeanas.it">anas.piemonte@postacert.stradeanas.it</a> | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| Colomion S.P.A.                      | A                       |                         | <a href="mailto:colomion.spa@pec.it">colomion.spa@pec.it</a>                                     | NO                                                                       |



# COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

| ENTE/AMMINISTRAZIONE                                     | A:ASSENTE<br>P:PRESENTE | NOMINATIVO PARTECIPANTI | NOMINATIVO RAPPRESENTANTE –<br>ESTREMI DELEGA - E RECAPITI P.E.C.                                          | DIRITTO DI VOTO E<br>TIPO<br>PARTECIPANTE EX<br>ART. 15BIS L.R.<br>56/77 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                         |                         |                                                                                                            | comma 2 lett. a/b/c                                                      |
| Consorzio Sviluppo Agricolo<br>Millaures                 | A                       |                         | <a href="mailto:consorzio-millaures@legalmail.it">consorzio-millaures@legalmail.it</a>                     | NO<br>comma 2 lett. a/b/c<br>comma 3                                     |
| Asso. Agri Rochemolles                                   | A                       |                         | <a href="mailto:Associazione.rochemolles@open.legalmail.it">Associazione.rochemolles@open.legalmail.it</a> | NO<br>comma 3                                                            |
| Asso. Agri Bardonecchia                                  | A                       |                         | <a href="mailto:livius66@hotmail.it">livius66@hotmail.it</a>                                               | NO<br>comma 3                                                            |
| Assomont Melezet                                         | A                       |                         | <a href="mailto:assomont.melezet@pec.it">assomont.melezet@pec.it</a>                                       | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| Legambiente onlus                                        | A                       |                         | <a href="mailto:info@pec.legambiente.it">info@pec.legambiente.it</a>                                       | NO<br>comma 3                                                            |
| WWF Italia onlus                                         | A                       |                         | <a href="mailto:wwfitalia@pec.wwf.it">wwfitalia@pec.wwf.it</a>                                             | NO<br>comma 3                                                            |
| Pro Natura Alta Valle Susa                               | A                       |                         | <a href="mailto:pronatura.torino@pec.it">pronatura.torino@pec.it</a>                                       | NO<br>comma 3                                                            |
| Commissariato di Polizia di<br>Bardonecchia              | A                       |                         | <a href="mailto:dipps184.5300@pecps.poliziadistato.it">dipps184.5300@pecps.poliziadistato.it</a>           | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| Comando dei Carabinieri di<br>Bardonecchia               | A                       |                         | <a href="mailto:tto31248@pec.carabinieri.it">tto31248@pec.carabinieri.it</a>                               | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| Comando della Guardia di<br>Finanza Bardonecchia         | A                       |                         | <a href="mailto:to1300000p@pec.gdf.it">to1300000p@pec.gdf.it</a>                                           | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |
| Regione Carabinieri Forestale<br>Piemonte - Bardonecchia | A                       |                         | <a href="mailto:fto43380@pec.carabinieri.it">fto43380@pec.carabinieri.it</a>                               | NO<br>comma 2 lett. a/b/c                                                |



Presiede la seduta il Sindaco Chiara Rossetti.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione della Conferenza, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, dato atto dell'identità dei partecipanti, dà inizio ai lavori della seconda seduta della 3<sup>a</sup> Conferenza sulla PTPD del nuovo PRGC e attribuisce la funzione di Segretario verbalizzante al Sig. Francesco Cecchini, funzionario Area Tecnica e dà la parola allo stesso.

Comune di Bardonecchia (Cecchini): dà indicazioni sulle modalità di intervento nell'ambito della conferenza chiedendo ai partecipanti di presentarsi per ogni intervento con nome, cognome e qualifica ed ente di appartenenza.

Comune di Bardonecchia (Cecchini): Si richiama quanto riportato nel verbale della seconda seduta riconvocata della 2<sup>a</sup> conferenza di copianificazione tenutasi il 22.02.2024 e quanto riportato nel verbale della prima seduta della 3<sup>a</sup> conferenza dando atto che la presente conferenza ha l'obiettivo di rimettere all'ordine del giorno alcune conclusioni di tale seduta non pienamente condivise dal Comune, in qualità di amministrazione procedente, sulla base della documentazione suppletiva ed integrativa adottata con la D.C.C. 25/2024 avente ad oggetto *"Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale – Proposta Tecnica di Progetto Definitivo – seconda conferenza di copianificazione – verbale seconda seduta - accettazione non integrale degli esiti della conferenza - riproposizione degli aspetti oggetto di dissenso ad una ulteriore e definitiva conferenza di copianificazione e valutazione ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 56/77 e s.m.i."* e sulla base dei pareri / contributi per le seconda seduta della III conferenza d'anzì richiamati pervenuti dagli Enti aventi diritto di voto.

Il Presidente, in considerazione del fatto che in alcuni dei pareri / contributi pervenuti dagli Enti vengono confermate le posizioni che hanno portato l'amministrazione procedente alla convocazione della terza conferenza, propone di mettere a votazione finale i corrispondenti aspetti e previsioni contenute nella PTPD del nuovo PRGC, secondo quanto disposto dal Regolamento regionale. Il Presidente propone inoltre alla conferenza di richiamare i suddetti pareri/contributi pervenuti dagli Enti aventi diritto di voto, per la seconda seduta della III conferenza, secondo l'ordine di ricezione.

Il Presidente dà inoltre atto del parere della Città Metropolitana di Torino - parere/contributo prot. n. 125740 del 12.09.2024 pervenuto al prot. comunale n. 16336 del 12 del 12.09.2024 nel quale si riporta testualmente che *"l'iter approvativo in corso, può proseguire con l'approvazione del Progetto Definitivo, recependo integralmente i contributi degli enti, comprensivi delle indicazioni emerse nel corso della prima seduta della terza conferenza oltre quelle riportate dai pareri consegnati nel corso della seconda seduta, ai sensi della vigente normativa in materia"*.

Gli Enti partecipanti non accolgono pienamente tale proposta procedurale sostenendo che non è espressamente prevista da legge e regolamento, né dalle prassi consolidate, una votazione punto per punto, richiedendo quindi di riportare a verbale una votazione complessiva sulle proposte del Presidente.

L'amministrazione comunale ritiene quindi di effettuare i seguenti approfondimenti e proposte, cui segue elencazione dei punti in discussione.

**Punto 26 - Ministero della Cultura (MiC) parere / contributo prot. 5103-P del 6.09.2024 con allegato**

**Punto 5 - (Punto 9.1 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale) rimanda all'Allegato 1 "Esiti del Tavolo tecnico di cui all'art. 2, comma 6 del Regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 4/R", costituito dai funzionari del MiC e della Regione Piemonte (nota prot. 140585 del 8.08.2024), quale parte integrante e sostanziale del parere.**



i. Aree oggetto di trasformazione ZT006 – Zona AA004 Nucleo Storico di S. Sisto e Zona Albn001

---

In merito a tale argomento il Comune di Bardonecchia (Alifredi) ritiene sussistano le condizioni normative per la ricostruzione, rimandando a quanto già riportato degli approfondimenti adottati con la DCC 25/2024, così come anche l'edificazione della zona Albn001, ritenendo le suddette aree non separate dal contesto urbanizzato e, come si ritiene di aver dimostrato, in posizione non dominante. Inoltre per quanto attiene alla coerenza con il comma 9 Art. 31 del PTR, il Comune di Bardonecchia rileva nuovamente che le aree Albn001 e AA004 sono aree già previste dal P.R.G.C. vigente come edificabili (non agricole) e, in quanto tali, come chiarito dall'art. 35 della l.r. 7/2022, non producono ai sensi di legge consumo di suolo. Il Comune di Bardonecchia sottolinea inoltre, come riportato negli approfondimenti adottati con la DCC 25/2024 che tali aree sono state ridotte in termini di superfici territoriali rispetto alle previsioni vigenti e quindi è possibile affermare che non solo il nuovo piano regolatore non è in contrasto con l'art. 31 del PTR, assume delle scelte convergenti agli obiettivi di contenimento del consumo di suolo espressi dall'art. 31.

Il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto l'accoglimento di quanto previsto dal Proponente nell'ambito della documentazione adottata con la succitata D.C.C. 25/2024, che prevede il mantenimento della previsione edificatoria delle Aree AA004 e Albn001.

---

**Ministero della Cultura (MiC) parere / contributo prot. 5103-P del 6.09.2024 con allegato**

**Punto 5 - (Punto 9.1 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale) rimanda all'Allegato 1 “Esiti del Tavolo tecnico di cui all'art. 2, comma 6 del Regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 4/R”, costituito dai funzionari del MiC e della Regione Piemonte (nota prot. 140585 del 8.08.2024), quale parte integrante e sostanziale del parere.**

ii. 24 Centri e nuclei storici – art. 24 delle NtA del PPR

---

Comune di Bardonecchia (Alifredi): si rileva che il recepimento di tale parere comporta per gli edifici classificati B3 la possibilità di demolizione solo attraverso la presentazione/approvazione di strumenti urbanistici esecutivi formati e approvati ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 56/77 e nei casi eccezionali e motivati.

Comune di Bardonecchia (Sindaco): si ritiene di confermare quanto previsto nella documentazione adottata con la succitata D.C.C. 25/2024 per quanto attiene alle modalità di intervento sugli edifici di centro storico classificati B3.

Il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto l'accoglimento di quanto previsto dal Proponente nell'ambito della documentazione adottata con la succitata D.C.C. 25/2024 per quanto attiene alle modalità di intervento sugli edifici di centro storico classificati B3.

iii. 28 Aree oggetto di trasformazione – Zona Rsn004

---



Il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto l'accoglimento quanto previsto dal Proponente nell'ambito della documentazione adottata con la succitata D.C.C. 25/2024 per quanto attiene la Zona Rsn004.

iv. 29 Unità urbana di intervento n. 25 PRGC vigente

---

il Comune di Bardonecchia (Sindaco) ripropone le considerazioni riportate nella relazione adottata con la DCC 25 del 28.05.2024 ritenendo inoltre che non vi siano elementi ostativi rispetto ai vincoli imposti dal PPR in considerazione dell'ubicazione della previsione di espansione urbanistica, trattandosi di area in contiguità con aree edificate e urbanizzate esistenti (vedasi zona ZSAS 007 ospitante attività alberghiera in attività, zone edificate interessate dagli edifici di proprietà delle Ferrovie dello Stato c/o le aree Rsc124 e Albc20).

Il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto l'accoglimento di quanto previsto dal Proponente nell'ambito della documentazione adottata con la succitata D.C.C. 25/2024 per quanto attiene il mantenimento delle previsioni sulla ex U.U.I n. 25 del PRGC vigente.

v. 30 Zona RsC059 – lotto di completamento

---

Il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto l'accoglimento dell'osservazione/contributo.

**Ministero della Cultura (MIC) - parere / contributo prot. 5103-P del 6.09.2024 con allegato.**

vi. Previsioni di tutela elementi di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 e definizione aree a rischio archeologico di cui all'art.23 c.4 delle NdA del PPR

---

Il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto l'accoglimento dell'osservazione/contributo.

---

**Regione Piemonte: parere/contributo prot.151931/2024 del 10.09.2024 (comprendente Esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello Strumento di pianificazione del comune di Bardonecchia in adeguamento al piano paesaggistico regionale, nota prot. 140585 del 8.08.2024 pervenuto al prot. comunale n. 16132 del 10.09.2024 e Parere Unico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, nota prot. 148546 del 4.09.2024)**

vii. Punto 4 - (Punto 9 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte - Settore Urbanistica Piemonte occidentale) Aree residenziali di completamento/nuovo impianto e recupero Centro Storico

---

Comune di Bardonecchia (Alifredi): con riferimento al succitato parere si rileva che i risultati ottenuti seguendo due procedimenti diversi di valutazione delle possibilità di recupero del patrimonio edilizio sono nella sostanza uguali. La differenza dello 0,1% è trascurabile per quanto riguarda la sostanza del dimensionamento del Piano e conferma la validità tecnica dei risultati e dei metodi utilizzati, in quanto si arriva allo stesso risultato con due percorsi valutativi differenti. Si ribadisce la prassi consolidata nella pianificazione locale di non calcolare all'interno della CIR le possibilità di recupero



degli edifici rurali di cui all'art. 39 e 40, mentre gli ampliamenti di cui all'art. 16 non riguardano le attività residenziali.

Il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto l'accoglimento di quanto previsto dal Proponente nell'ambito della documentazione adottata con la succitata D.C.C. 25/2024.

- viii. Punto 10 - (Punto 15 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale – Norme di attuazione) NdA Art. 16, [Zone di conferma e potenziamento attività alberghiere (ALBC)] commi 4 e 5

Il Presidente, stante la stretta relazione del presente argomento con quanto poi riportato al punto 19 del parere regionale propone di rimandare la trattazione al suddetto punto.

- ix. Punto 14 - (Punto 15 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale – Norme di attuazione) Art. 29 comma 4

Il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto l'accoglimento di quanto previsto dal Proponente nell'ambito della documentazione adottata con la succitata D.C.C. 25/2024-

Punto 17 - (Punto 15 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale – Norme di attuazione) Art. 37, Art. 38

- x. art. 37.

Il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto l'accoglimento di quanto previsto dal Proponente nell'ambito della documentazione adottata con la succitata D.C.C. 25/2024 relativamente all'art. 37 delle NtA.

Comune di Bardonecchia (Alifredi): con riferimento al succitato parere si rileva che l'art. 38 contiene un espresso riferimento alla possibilità di recupero dei sottotetti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 16/2018 definendo nell'ambito di tale recupero i limiti per quanto attiene la possibilità prevista dalla stessa norma di innalzamento, nell'ambito di tale recupero, della quota di imposta della copertura. Si ritiene che il richiamo espresso all'art. 6 della L.R. 16/2018 e le specifiche dianzi definite all'art. 38 delle NtA superino le contestazioni espresse dalla Corte Costituzionale in quanto riferite alla norma regionale qualora non vi sia un espresso recepimento nell'ambito del PRGC che, al contrario, in questo caso è presente tramite richiamo espresso della norma regionale venendo meno pertanto la deroga al piano detta dalla norma regionale essendo la stessa norma di Piano a consentirne l'attuazione. Ovviamente tali considerazioni valgono esclusivamente per quanto attiene la possibilità di innalzamento della quota di imposta (parametro oggetto dell'art. 38) della copertura, essendo fatte salve le prescrizioni del PRGC per quanto attiene gli altri parametri edilizi (es altezza interna dei locali ecc).

- xi. Il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto l'accoglimento di quanto previsto dal Proponente nell'ambito della documentazione adottata con la succitata D.C.C. 25/2024 relativamente all'art. 38 delle NtA



xii. Punto 18 - (Punto 15 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale – Norme di attuazione) Art. 39, Art. 40

Il Comune (Sindaco) ribadisce le motivazioni espresse dal consiglio comunale relative al mantenimento della previsione del richiamo all'art. 25 comma 10 della L.R. 56/77 per quanto attiene agli articoli 39 e 40.

Il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto l'accoglimento di quanto previsto dal Proponente nell'ambito della documentazione adottata con la succitata D.C.C. 25/2024.

xiii. Punto 19 - (Punto 16 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale. - Elaborati di Piano) 1A – “Capacità insediativa e verifica standard urbanistici”

Comune di Bardonecchia (Alifredi): il dimensionamento delle aree a standard per le attività ricettive risulta più conforme alle funzioni residenziale che a quelle commerciali o direzionali (che prevedono il 50% delle aree da destinarsi a parcheggi), per tale motivo si è ritenuto che in fase di dimensionamento delle aree a servizi fosse tecnicamente più corretto tale metodo e non in contrasto con la legge che stabilisce degli standard di carattere prescrittivo in fase di attuazione. In fase attuativa il Piano prevede il rispetto dell'art. 21 della LUR come riportato espressamente all' art.9 delle NTA. Si rimarca inoltre il fatto che le previsioni di standard del piano sono ampiamente superiori ai minimi di legge per cui la differenza del calcolo in fase di dimensionamento non produce nessuna distorsione rispetto ai requisiti di legge. Per quanto riguarda la problematica del non calcolo degli standard sulla componente dell'ampliamento attività ricettive, si rileva che tale questione non era stata sollevata in Il conferenza e quindi il consiglio comunale non ha potuto esprimersi. Si ritiene tuttavia comunque che tale aspetto non modifichi nella sostanza il dimensionamento degli standard in quanto come illustrato nella tabella seguente, definita sulla base dei dati riportati a pagina 6 del documento 1A della PTPD, l'eventuale e non verosimile situazione in cui tutti gli ampliamenti di cui all'art. 16 comma 4 e 5 delle NTA fossero realizzati, determinerebbero un aumento di standard ai sensi dell'art. 21 di 22.215 mq. Tali superfici non alterano la coerenza del piano con egli standard urbanisti previsti per legge.

| JOIN           | zona | numero | If  | It | Sup_zona | SL ammissibile | SL ESISTENTI (70 | SL nuova | Indice max per ampliamenti | SL max           | SL su cui calcolare gli standard per ampliamento (SL max - SL nuova- SL esistente) |
|----------------|------|--------|-----|----|----------|----------------|------------------|----------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ZONE RICETTIVE |      |        |     |    |          |                |                  |          |                            |                  |                                                                                    |
| ALBc003        | ALBc | 003    | 0,8 | 0  | 795      | 636            | 457,1            | 178,9    | 1,35                       | 1073,25          | 437,25                                                                             |
| ALBc004        | ALBc | 004    | 0,8 | 0  | 1910     | 1528           | 1346,8           | 181,2    | 1,35                       | 2578,5           | 1050,5                                                                             |
| ALBc005        | ALBc | 005    | 0,8 | 0  | 4478     | 3582,4         | 1808,1           | 1774,3   | 1,35                       | 6045,3           | 2462,9                                                                             |
| ALBc007        | ALBc | 007    | 0,8 | 0  | 1338     | 1070,4         | 893,9            | 176,5    | 1,35                       | 1806,3           | 735,9                                                                              |
| ALBc008        | ALBc | 008    | 0,8 | 0  | 974      | 779,2          | 375,2            | 404      | 1,35                       | 1314,9           | 535,7                                                                              |
| ALBc009        | ALBc | 009    | 0,8 | 0  | 1313     | 1050,4         | 796,6            | 253,8    | 1,35                       | 1772,55          | 722,15                                                                             |
| ALBc013        | ALBc | 013    | 1   | 0  | 5738     | 5738           | 5238,1           | 499,9    | 1,35                       | 7746,3           | 2008,3                                                                             |
| ALBc014        | ALBc | 014    | 0,1 | 0  | 9420     | 942            | 0                | 942      | 1,35                       | 12717            | 11775                                                                              |
| ALBc018        | ALBc | 018    | 1   | 0  | 853      | 853            | 280              | 573      | 1,35                       | 1151,55          | 298,55                                                                             |
| ALBc020        | ALBc | 020    | 0,5 | 0  | 9109     | 4554,5         | 1107,4           | 3447,1   | 1,35                       | 12297,15         | 7742,65                                                                            |
| Totale         |      |        |     |    |          |                |                  | 8430,7   |                            | superfici totali | 27768,9                                                                            |
|                |      |        |     |    |          |                |                  |          |                            | Standard (80%SL) | 22215,12                                                                           |



Come evincibile dalla suddetta tabella, calcolando la massima SL ammissibile con l'indice di controllo previsto dalla norma di 1,35 mq/mq e sottraendo dal totale la SL esistente e quella dovuta agli indici di zona (per cui il piano calcola gli standard) si ottiene una superficie di 22.215 di molto inferiore alle superfici a standard previste dal piano oltre quelle di legge (come infatti riportato anche nell'allegato D all'elaborato 1 adottato con la DCC 25/2024, a fronte di un valore minimo di standard ex art. 21 della LUR pari a 535.098,6 m<sup>2</sup> la PTPD individua 959.561 m<sup>2</sup>).

Il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto l'accoglimento quanto previsto dal Proponente nell'ambito della documentazione adottata con la succitata D.C.C. 25/2024 ossia il mantenimento delle previsioni riportate ai commi 4 e 5 dell'art. 16, prevedendo qualora la conferenza ritenga opportuno, l'integrazione, nell'ambito della verifica degli standard riportata nell'elaborato 1A del PD, delle superfici a standard determinabili dagli ampliamenti così come sopra descritti.

Punti 20, 21 e 22 - (Osservazioni Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino) In merito ai punti a) d) e n) dell'Elab. 1

La conferenza rimanda all'analisi dei contributi riportati nell'allegato 2 del parere regionale ossia alle osservazioni della Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino (nota prot. 148546 del 04.09.2024).

---

**Parere Unico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, nota prot. 148546 del 4.09.2024 (allegato 2 al parere Regione Piemonte)**

- xiv. punto a) del Parere Unico di Direzione (previsione di un dissesto areale almeno EbA nelle aree IIb1 attualmente prive di dissesto idraulico)

Il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto l'accoglimento di quanto previsto dal Proponente nell'ambito della documentazione adottata con la succitata D.C.C. 25/2024

- xv. punto d) del Parere Unico di Direzione (necessità di aggiornare alcuni elaborati "confermati" a seguito di modifiche introdotte):

Il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto l'accoglimento di quanto previsto dal Proponente nell'ambito della documentazione adottata con la succitata D.C.C. 25/2024 e delle prescrizioni riportate nel parere regionale.



- xvi. punto n) del Parere Unico di Direzione, nel quale si prescriveva il divieto di realizzare autorimesse interrate in ambito di classi di Sintesi di pericolosità IIIa2 e III indifferenziata,

Comune di Bardonecchia (Sartini): conferma la posizione riportata nelle argomentazioni espresse in II conferenza e nell'elaborato 1 allegato alla DCC 25/2024.

Il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto l'accoglimento di quanto previsto dal Proponente nell'ambito della documentazione adottata con la succitata D.C.C. 25/2024

Il Ministero della Cultura, la Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino, preliminarmente al voto evidenziano che il Presidente, irrispettivamente, formula la proposta di parere della Conferenza in modalità non sensibile ai pareri/contributi espressi, facendo altresì prevalere la propria posizione nella peculiare veste di Sindaco.

Votazione della conferenza per quanto attiene ai succitati punti i, ii, iv, vii, viii, xi, xii, xiii, xvi:

la conferenza in merito all'accoglimento delle proposte di votazione del Presidente, in esito al voto della conferenza stessa, si esprime con la seguente votazione: 1) Regione Piemonte: non accolte; 1) Città Metropolitana di Torino: non accolte; 3) Ministero della Cultura: non accolte; 4) Comune di Bardonecchia: accolte. Quindi ai sensi dell'art. 15 bis comma 4 e 5bis della L.R 56/77 e D.G.R. 1/2017 la conferenza non accoglie le proposte del Presidente demandando il recepimento nel Progetto Definitivo dei pareri pervenuti.

Votazione della conferenza per quanto attiene ai punti iii, v, vi, ix, x, xiv, xv:

La conferenza, in merito all'accoglimento delle proposte di votazione del Presidente, in esito al voto della conferenza stessa, ai sensi dell'art. 15 bis comma 4 e 5bis della L.R 56/77 e D.G.R. 1/2017, all'unanimità ritiene di accoglierle.

L'amministrazione proponente recepirà i contenuti dei pareri/contributi espressi nell'ambito della redazione del Progetto Definitivo.

Il Presidente dichiara raggiunta la maggioranza ed approva la proposta di pianificazione alle condizioni imposte in esito alle suddette votazioni relative ai pareri contributi oggetto di analisi della presente conferenza e fatto salvo il recepimento di tutte le restanti osservazioni già accolte ed accettate dal proponente comune di Bardonecchia in sede di seconda conferenza sulla PTPD.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:50 precisando che, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 del Regolamento, il presente verbale e gli allegati saranno prodotti in copia conforme ai sensi del D.P.C.M. 13 novembre 2014, in formato PDF/A firmato digitalmente ai sensi di legge dal Segretario della Conferenza con espressa esclusione di file modificabili (es. .zip e .doc) e trasmessi dallo stesso per via telematica alle Amministrazioni partecipanti con diritto di voto, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta, entro dieci giorni dalla data odierna, attraverso posta elettronica certificata (PEC).

Letto e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 da:

Il Presidente Comune di Bardonecchia – Chiara Rossetti



# COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

Ministero della Cultura – Corrado Azzollini

Regione Piemonte – Alessandro Mola

Città Metropolitana di Torino – Beatrice Pagliero

Il Segretario verbalizzante – Francesco Cecchini

Al presente verbale vengono pertanto allegati, per formarne parte integrante e sostanziale:

- Deleghe: vedasi tabella partecipanti

- Contributi ed osservazioni per la seconda seduta della III conferenza di copianificazione sulla PTPD del nuovo PRGC:

Ministero della Cultura (MIC) - Segretariato regionale per il Piemonte - Ministero della Cultura (MIC)  
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino: parere / contributo prot. 5103-P del 6.09.2024 con allegato il parere della Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino prot. 16849-P del 02.09.2024, pervenuti al protocollo dell'ente n. 16016 del 6.09.2024,

Regione Piemonte: parere/contributo prot.151931/2024 del 10.09.2024 (comprendente Esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello Strumento di pianificazione del comune di Bardonecchia in adeguamento al piano paesaggistico regionale, nota prot. 140585 del 8.08.2024 pervenuto al prot. comunale n. 16132 del 10.09.2024 e Parere Unico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, nota prot. 148546 del 4.09.2024)

Città Metropolitana di Torino: parere/contributo prot. n 125740 del 12.09.2024 pervenuto al prot. comunale n. 16336 del 12.09.2024.

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:- parere/contributo prot. 0002867 del 11/08/2024, pervenuto al protocollo comunale n. 14569 del 11.08.2024;



# COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

AREA TECNICA

A

Ass. V. Montabone  
ing. F. Cecchini  
Sede

p.c.

Segretario Comunale  
Responsabile A.T. ing. Antonio Tomaselli  
sede

**Oggetto: Procedimento di approvazione del nuovo P.R.G.C. ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 - conferenze di copianificazione e valutazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo adottata con D.C.C. 30 del 21.12.2022 e s.m.i. – delega rappresentanza del Comune di Bardonecchia in caso di assenza ed attribuzione funzioni Segretario verbalizzante – 3<sup>a</sup> conferenza**

La sottoscritta Chiara Rossetti, in qualità di Sindaco del Comune di Bardonecchia, delega, in caso di sua assenza, l'assessore Vittorio Montabone, a rappresentare l'Amministrazione comunale con diritto di voto nella 3<sup>a</sup> conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C.

Attribuisce inoltre all'ing. Francesco Cecchini, Funzionario dell'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia e Responsabile del Procedimento in esame, la funzione di Segretario verbalizzante

Il Sindaco  
Chiara Rossetti  
f.to digitalmente

Utep/fc

Prot. N. 0012636 del 12/07/2024 14:34 Class. 6.1.



## CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA

Via Pellousiere 6, 10056 Oulx (To)

Tel. +39.0122.831079

e-mail: [cfavs@postecert.it](mailto:cfavs@postecert.it) – [segreteria@cfavs.it](mailto:segreteria@cfavs.it) Web: [www.cfavs.it](http://www.cfavs.it)

P.IVA: 03070280015 C.F. 86501390016

Oulx, 11/09/2024

Spett.le

COMUNE DI BARDONECCHIA

Piazza Alcide De Gasperi 1

10052 BARDONECCHIA (TO)

**Oggetto: Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRG ai sensi dell'art. 13 e 14 della L.R. 56/77 – Seconda seduta terza conferenza del 12/09/2024. Delega Rappresentante OTC.**

Il sottoscritto GARAVELLI Massimo, Presidente del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, nominato quale Organo Tecnico Comunale per la V.A.S. dal Comune di Bardonecchia,

### DELEGA

il Dott. Federico MORRA DI CELLA a rappresentare il Consorzio Forestale Alta Valle Susa in sede di conferenza sulla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRGC che si terrà in data 12 settembre 2024 alle ore 14.30 presso gli Uffici della Regione Piemonte.



Il Presidente  
GARAVELLI Massimo

Prot. n. (\*)

Data (\*)

(\*) Numero di protocollo e data presenti  
nel file .xml di segnature informatica

Al Presidente  
della Conferenza di Copianificazione e Valutazione  
COMUNE DI BARDONECCHIA  
[comune.bardonecchia@pec.it](mailto:comune.bardonecchia@pec.it)

Oggetto: **COMUNE DI BARDONECCHIA**  
**NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**  
**PROPOSTA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO**  
**Deliberazione C.C. n. 30 del 21 dicembre 2022**  
**Deliberazione C.C. n. 25 del 28 maggio 2024**  
2^ seduta Terza Conferenza di Copianificazione e Valutazione

**Visto** il quarto comma dell'articolo 15bis L.R. n. 56/77 s.m.i. che affida al Rappresentante unico della Città Metropolitana l'onere di raccogliere i pareri necessari all'interno dell'Ente e ricondurli ad unitarietà nella *Conferenza di Copianificazione e Valutazione*;

**Visto** il comma 3, dell'articolo 2 del D.P.G.R. 23 gennaio 2017 n. 1/R sulla disciplina della Conferenza di Copianificazione e Valutazione, secondo cui *"Ciascun ente individua il proprio rappresentante per la partecipazione alle conferenze ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 4 della l.r. 56/1977, secondo quanto stabilito dal proprio statuto o dalla propria disciplina sull'ordinamento dell'ente; [...]"*;

**Visto** il Decreto del Vice Sindaco n. 454 - 12570/2019 del 20 novembre 2019, con il quale si *"dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i, dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ..., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento"*;

Con riferimento alla convocazione della **seconda seduta** della Terza Conferenza di Copianificazione e Valutazione, relativa alla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo del Nuovo PRGC, in oggetto, convocata dal Comune di Bardonecchia, per il giorno **12 settembre 2024**, ore 14:30, presso la Sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1, Torino oltre che, in modalità di videoconferenza,

#### DELEGO

l' Arch. **Beatrice Pagliero**, Funzionario E.Q. della Direzione del Dipartimento *"Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Edilizia"* a rappresentarmi alla stessa, per gli adempimenti previsti.

Distinti saluti.

Il Dirigente della Direzione  
del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Edilizia  
(Arch. **Claudio Schiari**)  
*F.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005*



*Ministero della cultura*

SEGRETARIATO GENERALE  
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

*Spett.le*

Comune di Bardonecchia (TO)  
comune.bardonecchia@cert.it

*E.p.c.*

Soprintendenza Archeologia, belle arti  
e paesaggio per la Città metropolitana di Torino  
[sabap-to@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-to@pec.cultura.gov.it)

Direzione Generale Archeologia Belle arti e  
Paesaggio - Servizio V – Tutela del Paesaggio  
[dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)  
[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
[romina.muccio@cultura.gov.it](mailto:romina.muccio@cultura.gov.it)

*Class:* 34.28.04/71

*Allegati:*

Nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino, prot. 16849 del 2 settembre 2024

*Oggetto:*

**Bardonecchia (TO) - Esame della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale regionale ai sensi degli articoli 13 e 14 della Legge regionale della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 recante “*Tutela e uso del suolo*”, di seguito ‘L. r. n. 56/1977’.**

**Convocazione della seconda seduta della terza conferenza di copianificazione e valutazione ai sensi degli articoli 15 comma 4 e 15bis della Legge regionale n. 56/1977, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, della Legge Regionale della Regione Piemonte 14 dicembre 1988, n. 40, recante “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e della Delibera della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, recante “*Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*”.**

**Giovedì 12 settembre 2043 alle ore 14:30**

**Parere endoprocedimentale di competenza**

Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Copianificazione in oggetto, pervenuta a questo Segretariato dal Comune di Bardonecchia (TO) con nota prot. 13210 del 22 luglio 2024 e assunta agli Atti dell’Ufficio scrivente con nota prot. 4381 del 23 luglio 2024;

visto il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, di seguito ‘Ministero’;

visto il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito ‘Codice dei beni culturali’;



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Piazza San Giovanni 2 – 10122 Torino – tel. 011/5220 440

PEC: [sr-pie@pec.cultura.gov.it](mailto:sr-pie@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sr-pie@cultura.gov.it](mailto:sr-pie@cultura.gov.it)



*Ministero della cultura*

SEGRETERIATO GENERALE  
SEGRETERIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

2

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, di seguito ‘Regolamento di organizzazione’, e in particolare l’articolo 40, comma 2, lettera e), che indica nel Segretariato regionale il soggetto che “esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi di ambito regionale ;

vista la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 recante “Tutela e uso del suolo”, di seguito ‘Legge urbanistica regionale’;

vista la Deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233 - 35836 22, recante “Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)”, di seguito ‘Piano paesaggistico regionale’, anche ‘Ppr’;

vista l’approvazione del Regolamento attuativo del Piano paesaggistico regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R, recante “Attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr”, di seguito ‘Regolamento attuativo del Ppr’;

considerato che il processo di adeguamento al Ppr è stato intrapreso dal Comune procedente solo nella seconda fase della procedura di variante al Prgc, nell’ambito di un procedimento avviato preliminarmente all’approvazione del Ppr;

considerato che in data 2 marzo 2023 si è tenuta la prima seduta della Seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione, nel corso della quale il Comune ha presentato gli elaborati adottati con la Deliberazione di Giunta Comunale del 20 dicembre 2022, n. 30;

considerato che con nota prot. 5515 del 27 marzo 2023 il Comune ha presentato documentazione integrativa finalizzata a una più efficace verifica dell’attuazione del Ppr da parte della variante, come richiesto in occasione della prima seduta della seconda conferenza di copianificazione e valutazione;

considerato che in data si è tenuta la seconda seduta della Seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione per l’esame della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo di Variante generale al P.R.G.C. vigente, nel corso della quale il Segretariato regionale ha illustrato i contenuti del parere endoprocedimentale di competenza espresso con nota prot. 23316 del 29 novembre 2023, che assume e fa proprio le conclusioni istruttorie della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino con il parere nota prot. 6678 di pari data;

esaminata la documentazione progettuale predisposta dal Comune di Bardonecchia (TO) e già illustrata in occasione della prima seduta della Terza Conferenza di Copianificazione e Valutazione tenutasi in data 16 luglio 2024;

considerati gli esiti del tavolo tecnico, di cui all’articolo 2, comma 6 del Regolamento attuativo del Ppr, costituito da funzionari della Regione Piemonte (Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio) e del Ministero della cultura (Segretariato regionale per il Piemonte e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino), riunitosi in data 25 luglio 2024, al fine di procedere all’esame degli Allegati alla Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28 maggio 2024, recante “*Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – seconda conferenza di copianificazione – verbale seconda seduta – accettazione non integrale degli esiti della conferenza – riproposizione degli aspetti oggetto di dissenso ad una ulteriore e definitiva conferenza di copianificazione e valutazione ai sensi dell’art. 15 comma 14 della L.R. 56/77 e s.m.i.*”;

considerato che il territorio comunale presenta valenze paesaggistiche riconosciute ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettere b), c), d), g), h), m) e che l’intero territorio comunale è sottoposto a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera d) del Codice dei beni culturali, in forza del Decreto Ministeriale 21 febbraio 1953 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del comune di Bardonecchia”;

recepito il parere di competenza della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino (prot. 16849 del 2 settembre 2024, assunto agli Atti di quest’Ufficio con nota prot.5030 di pari data), che esprime puntuali valutazioni in riferimento alla tutela ex Parte Terza del Codice dei beni culturali e di tutela architettonica/archeologica ai sensi della Parte Seconda del succitato Codice;



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SEGRETERIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Piazza San Giovanni 2 – 10122 Torino – tel. 011/5220 440

PEC: sr-pie@pec.cultura.gov.it

PEO: sr-pie@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE  
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

3

richiamato che, come condiviso nella prima seduta della Terza Conferenza di Copianificazione e Valutazione, la *“responsabilità istruttoria non si estende quindi alle restanti parti che, ancorché rappresentate nella documentazione progettuale, restano di piena responsabilità dell’Amministrazione Comunale”*;

tutto questo innanzi premesso, assumendo e facendo proprio quanto espresso dalla competente Soprintendenza nella sua attività istruttoria e di disamina della proposta tecnica del Progetto Definitivo e delle integrazioni di seguito trasmesse in termini di conformità e coerenza al Ppr, lo scrivente Segretariato, nel suo ruolo di ente preposto alla manifestazione della volontà del Ministero della cultura e dovendo assicurare la necessaria omogeneità nella sua attuazione, condivide le valutazioni espresse dalla Soprintendenza sulla struttura della parte conoscitiva del nuovo P.R.G.C., secondo quanto dettagliato nell’allegato parere, sulla base del quale è necessario che il Comune predisponga il Progetto Definitivo. Al fine di agevolare la verifica del recepimento delle osservazioni formulate, si invita ad articolare la documentazione fornendo riscontro argomentato per ciascuna di dette osservazioni.

Si rammenta che nella Deliberazione di approvazione del Progetto Definitivo dovrà essere riportato che il P.R.G.C. è adeguato al Ppr; l’avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione dovrà essere immediatamente comunicata alla Regione (Settore Copianificazione urbanistica e Settore Territorio e paesaggio), con contestuale trasmissione degli atti approvati e dei relativi shapefile.

Si ribadisce come, a seguito dell’entrata in vigore dello strumento urbanistico adeguato al Ppr, in caso di interventi in ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice, nel procedimento autorizzatorio semplificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017 n. 31 recante *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”*, ferma restando la necessità di acquisire il parere della Soprintendenza, non sarà più necessario acquisire il parere della Commissione locale per il paesaggio, purché all’interno del Comune siano comunque individuati due distinti responsabili del procedimento, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per il procedimento edilizio. In ogni caso, la Relazione paesaggistica predisposta ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ordinaria o semplificata, dovrà dichiarare l’avvenuto adeguamento del P.R.G.C. al Ppr e contenere tutti gli elementi necessari per la verifica di conformità dell’intervento sia rispetto alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr, sia rispetto alle altre disposizioni del P.R.G.C. adeguato al Ppr. L’istanza trasmessa alla Regione (in caso di procedura ordinaria qualora di competenza regionale) e alla Soprintendenza dovrà essere corredata da una dichiarazione di conformità del progetto alle norme del P.R.G.C. rilasciata dal Comune.

Si richiede nuovamente infine che il Comune, successivamente all’approvazione, trasmetta al Ministero (Segretariato regionale per il Piemonte e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino), dandone contestuale comunicazione alla Regione, il progetto definitivo unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, chiedendo la dichiarazione di positiva verifica dell’avvenuto adeguamento del P.R.G.C. al Ppr. Solo a seguito della comunicazione al Comune e alla Regione, da parte dell’Ufficio scrivente, della positiva verifica dell’adeguamento dello strumento urbanistico l Ppr, ai sensi dell’articolo 146, comma 5 del Codice dei beni culturali il parere della Soprintendenza assume natura obbligatoria non vincolante.

Si allega e si trasmette con la presente, in quanto parte integrante, il succitato parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino, reso con nota prot. 16849 del 2 settembre 2024.

Si richiede che il verbale della seduta della Conferenza di Copianificazione sia trasmesso anche alla Soprintendenza territorialmente competente.

Il funzionario responsabile dell’istruttoria  
dott.ssa Francesca RESTANO

**IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim***  
**Arch. Corrado Azzollini**

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Piazza San Giovanni 2 – 10122 Torino – tel. 011/5220 440

PEC: sr-pie@pec.cultura.gov.it

PEO: sr-pie@cultura.gov.it



*Ministero della Cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Torino, (data pec)

Al Segretariato Regionale per il Piemonte  
[sr-pie@pec.cultura.gov.it](mailto:sr-pie@pec.cultura.gov.it)

p.c. Alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e  
Paesaggio Servizio V – Tutela del Paesaggio  
[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
[romina.muccio@cultura.gov.it](mailto:romina.muccio@cultura.gov.it)

DESCRIZIONE: **Comune Bardonecchia Prov. TO**  
**Bene e oggetto dell'intervento:** Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRG ai sensi dell'art. 13 e 14 della L.R. 56/77 - Convocazione della terza conferenza di copianificazione e valutazione ai sensi dell'art. 15 comma 14 e 15 bis della L.R. 56/77 – Seconda seduta del 12/09/2024

DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: 31/05/2024 (vs. prot n. 9928 del 31/05/2024)  
Protocollo entrata richiesta: prot. n. 10895 del 03/06/2024  
Data di arrivo richiesta: 31/05/2024 (vs. prot n. 9929 del 31/05/2024)  
Protocollo entrata richiesta: prot. n. 10898 del 03/06/2024  
Data di arrivo richiesta: 03/06/2024 (vs. prot n. 9930 del 31/05/2024)  
Protocollo entrata richiesta: prot. n. 10977 del 03/06/2024  
Data di arrivo richiesta: 22/07/2024 (vs. prot n. 13210 del 22/07/2024)  
Protocollo entrata richiesta: prot. n. 14435 del 23/07/2024  
Data di arrivo richiesta: 23/07/2024 (vs. prot n. 13304 del 23/07/2024)  
Protocollo entrata richiesta: prot. n. 14540 del 24/07/2024

RICHIEDENTE: Comune di BARDONECCHIA - Pubblico

PROCEDIMENTO: III° Conferenza di Copianificazione e Valutazione per l'esame della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo Piano regolatore generale comunale

PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA  
Destinatario: Segretariato Regionale del Piemonte

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dal Comune di Bardonecchia e riguardante la Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi dell'art. 13 e 14 della L.R. 56/77;

facendo riferimento alla Terza Conferenza di Copianificazione e Valutazione – II Seduta, convocata per il giorno 12/09/2024;

esaminata la documentazione progettuale messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale e già illustrata in occasione della prima seduta della Terza Conferenza di Copianificazione e Valutazione tenutasi in data 16/07/2024;

richiamata la nota n. 3011 del 01/02/2017 dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

visto il Regolamento attuativo del Ppr approvato con DPGR del 22 marzo 2019, n. 4/R;

visto l'atto di indirizzo rivolto alle Soprintendenze ABAP aventi competenza nel territorio della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14 comma 1, secondo periodo, del D.P.C.M. n. 76 del 2019, dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in data 13/11/2019, prot. n. 32948 avente ad oggetto "Piano Paesaggistico Regionale (Regione Piemonte) – Conferenze di copianificazione per l'adeguamento dei Piani Regolatori Comunali (PRGC) al PPR";

considerati gli esiti del Tavolo tecnico, di cui all'art. 2, c. 6 del Regolamento regionale 22 marzo 2019 n. 4/R, costituito dai funzionari della Regione (Settore Urbanistica Piemonte Occidentale e Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio) e del Ministero (Segretariato regionale per il Piemonte e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino), riunitosi in data 25/07/2024, al fine di procedere all'esame degli Allegati alla DCC n. 25 del 28 maggio 2024 (*Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale – Proposta Tecnica di Progetto Definitivo - seconda conferenza di copianificazione - verbale seconda seduta - accettazione non integrale degli esiti della conferenza - riproposizione degli aspetti oggetto di dissenso ad una ulteriore e definitiva conferenza di copianificazione e valutazione ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 56/77 e s.m.i.*);

considerato che il territorio comunale di Bardonecchia presenta valenze paesaggistiche riconosciute ai sensi dell'art. 142, c.1, lettere c), d), g), h), m); considerato che parte del territorio comunale è sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004 in forza del D.M. 23 agosto 1927 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso



erratico presso la Cappella Pralavia, con soprastante croce, in regione Chenelasse sito nel Comune di Rochemolles”, parte del territorio comunale è sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004 in forza del D.M. 21 maggio 1928 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cascata della Rognosa sopra le Grangie di Fond” e che l’intero territorio comunale è sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 136, c.1, lett. d) del D. Lgs. 42/2004, in forza del D.M. 21/02/1953 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del comune di Bardonecchia”;

questa Soprintendenza, in merito agli aspetti di competenza di tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, nell’ambito del contributo alla copianificazione e valutazione della proposta tecnica in oggetto, **conferma quanto in merito condiviso nel Tavolo Tecnico** svoltosi in data 25/07/2024 e ne riporta, a seguire, gli esiti dell’istruttoria condivisa di cui al verbale del 25/07/2024.

**Limitatamente alle parti relative alle risultanze riportate negli Esiti del Tavolo tecnico riunitosi in data 18 ottobre e 10 novembre 2023 non accettate dall’amministrazione comunale, con specifico riferimento a quanto riscontrato nell’Elaborato 1 “Proposta di modifiche e integrazioni alla Relazione tecnica illustrativa ed integrativa”** (di seguito Elab. 1);

richiamato che, come condiviso nella prima seduta della III Conferenza (cfr. Verbale 16 luglio 2024), la *“responsabilità istruttoria non si estende quindi alle restanti parti che, ancorché rappresentate nella documentazione progettuale, restano di piena responsabilità dell’Amministrazione Comunale”*;

Si formulano pertanto le seguenti osservazioni:

## OSSERVAZIONI

Il Tavolo tecnico si è espresso per la prima volta nella fase di Ptpd dato che, come già segnalato, il processo di adeguamento al Ppr è stato seguito dal Comune di Bardonecchia solo nella seconda fase della procedura di variante al Prgc. Il Tavolo non si è quindi potuto esprimere in merito all’adeguamento al Ppr in sede di Proposta tecnica di progetto preliminare (Ptp).

In merito alla definizione dei beni paesaggistici, nella seduta del 22 febbraio 2024 della II Conferenza, rispetto ad alcune problematiche riferite all’individuazione dei territori coperti da boschi (ex art. 142, c.1, lett. g. del Codice) e alla definizione delle superfici ricoperte da vegetazione arborea non considerate bosco ai sensi dell’art. 3, c. 3bis della l.r. 4/2009, il Comune ha dichiarato la volontà di rinunciare a determinare tali riconoscimenti nell’ambito della variante generale, come riportato in dettaglio nel verbale della Conferenza citata.

Di seguito sono affrontati gli aspetti relativi alle risultanze del Tavolo tecnico per la Ptpd (sulla cui base sono stati formulati i contributi della Regione e del MiC) non integralmente accettati dall’amministrazione comunale, fornendo riscontro ai punti evidenziati nell’Elab. 1, punti 24-30, 2 paragrafo “[...] Esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello strumento di pianificazione del comune di Bardonecchia (To) in adeguamento al piano paesaggistico regionale – Allegato 3 al Parere Regione Piemonte”.

### 24 Centri e nuclei storici

Relativamente ai Centri e nuclei storici di cui all’art. 24 delle NdA del Ppr, constatato l’accoglimento di quanto richiesto per quanto concerne gli edifici schedati come B2, visto invece il mantenimento delle previsioni per gli edifici schedati come B3, classificati come “edifici del tessuto storico di pregio architettonico, culturale, ambientale”, seppure “con interventi recenti in contrasto”, si ribadisce la necessità di garantire anche per i B3 “gli obiettivi di salvaguardia dei caratteri tipologico-costruttivi dei fabbricati”, normando e limitando anche per essi gli interventi di demolizione e ricostruzione o di sostituzione.

Si ricordano a tal proposito anche le prescrizioni specifiche contenute nella Scheda A096 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte: “Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA.”

Rispetto alle modalità attuative si rimanda all’art. 24, c. 4 lett. d) della l.r. 56/1977: “non sono ammessi di norma interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica salvo casi eccezionali e motivati, semprechè disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati e approvati ai sensi dell’art. 40”.

### 25 Recupero dei ruderi in zona agricola

Riguardo all’art. 40 delle NTA del Prgc, si chiarisce che la richiesta formulata dal Tavolo era volta non a individuare negli elaborati tutti i ruderi presenti in zona agricola, ma solo quelli che si intende recuperare per nuove destinazioni d’uso, secondo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia.



## **26 Osservazioni in merito alle aree oggetto di trasformazione ZT006**

Sul punto si riprendono e sviluppano le considerazioni già espresse dal MiC in occasione della prima seduta della III Conferenza di copianificazione e valutazione, e in particolare:

### **Zona AA004 – Nucleo storico di S. Sisto**

In merito alla zona AA004 e con riferimento ai rilievi formulati dall'amministrazione comunale, si ricorda che la valutazione della conformità delle previsioni rispetto alla pianificazione sovraordinata tiene conto dell'attuale contesto normativo di riferimento. Come previsto dalla l.r. 56/77 "Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo" (cfr. art. 17 c. 1), soprattutto nei casi di variante generale che estendono tale assunto all'intero territorio comunale". L'istruttoria pertanto è necessariamente riferita a tutte le previsioni introdotte o confermate dalla variante, indipendentemente dalla zonizzazione già riportata sul Piano regolatore vigente. In merito alle osservazioni formulate sulla Ptp si ricorda, come già evidenziato in premessa, che il Tavolo tecnico è intervenuto solo nella seconda fase della 3 procedura urbanistica, esprimendosi sulla Ptpd, nel rispetto della disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione.

Rispetto all'ipotesi formulata dal Comune di considerare l'intervento di ricostruzione dell'ex nucleo di San Sisto non come previsione di nuova espansione ma come conferma di un insediamento esistente (quindi non in contrasto con le prescrizioni specifiche contenute nella Scheda A096 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, che ammette eventuali previsioni solo in contiguità con le aree edificate esistenti) si osserva che, esaminata la consistenza dei ruderi oggi esistenti, come da presentato "Rilievo dei ruderi di San Sisto" nell'Elab.1 e a seguito di sopralluogo effettuato in data 5 aprile 2024, constatato che i ruderi oggi esistenti sono privi delle coperture, degli orizzontamenti e in gran parte anche dei muri perimetrali, esaminata inoltre l'unica fotografia storica riportata, dalla quale è desumibile la consistenza del solo fabbricato in prossimità della cappella, non risulta possibile accertare la preesistente consistenza degli edifici in oggetto, se non per l'edificio di cui si è prodotta documentazione fotografica (un piano fuori terra verso monte e due piani verso valle, di cui uno parzialmente interrato e forse già frutto di rimaneggiamento su preesistente rudere). Il rilievo stesso del nucleo, riportato nell'Elab. 1, consta principalmente di ridotti ed esigui resti di murature residuali, consistenti in pochi corsi fuori terra, riportati in grigio scuro, e di ampi tratti ipoteticamente ridisegnati in grigio chiaro (come da legenda). Sulla base di tali considerazioni si ribadisce che, stante la condizione dei ruderi, la zona è da considerarsi urbanisticamente inedita e non sussistono le condizioni per accertare la preesistente consistenza del nucleo e dunque la sua fedele ricostruzione.

A ulteriore conferma di quanto sopra esposto, le stesse definizioni della disciplina edilizia di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 riportano chiaramente che "Costituiscono [...] ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza" e che "nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria", escludendo quindi la possibilità di ricondurre l'intervento di ricostruzione del nucleo di San Sisto a intervento di "ristrutturazione edilizia", se non per il singolo edificio che risulta dalla documentazione fotografica. Si conferma pertanto quanto già osservato negli Esiti del Tavolo tecnico sulla Ptpd relativi alla II Conferenza di Copianificazione e valutazione.

### **Zona ALBn001**

In merito alla zona alberghiera di nuovo impianto ALBn001, nell'Elab. 1 tale previsione viene ritenuta "in contiguità" con la zona AA004 Nucleo Storico di San Sisto e "parzialmente già urbanizzata dalla presenza di due edifici residenziali esistenti" nonché "contigua alle zone destinate a campeggio esistenti". Richiamate le considerazioni sopra formulate sulla zona AA004, dato che né i due edifici isolati citati né le aree a campeggio costituiscono contesto edificato (non essendo tra l'altro nemmeno perimetrate dal Prgc quali nuclei abitati) e che le citate aree a campeggio sono inoltre localizzate al di là della strada provinciale SP216, del corso d'acqua e della fascia boscata - evidenti e oggettive soluzioni di continuità delle aree sotto il profilo urbanistico - si conferma integralmente quanto già osservato negli Esiti del Tavolo tecnico sulla Ptpd relativi alla II Conferenza di Copianificazione e valutazione.

## **28 Osservazioni in merito alle aree oggetto di trasformazione**

### **Zona Rsn004**

Rispetto alla zona residenziale di nuovo impianto Rsn004, riservata per il 100% a edilizia convenzionata, si prende atto delle dichiarazioni formulate dall'amministrazione comunale a dimostrazione del rispetto del requisito fissato dall'art. 19 delle NdA del Ppr, come richiesto negli Esiti del Tavolo tecnico, ovvero l'assenza di localizzazioni alternative, e in particolare: l'assenza su tutto il territorio comunale di edifici o aree dismesse adatte alla destinazione residenziale, anche con interventi di rigenerazione urbana eventualmente da eseguirsi tramite piani di recupero di iniziativa pubblica; l'assenza di possibili zone di espansione esterne all'urbanizzato non soggette a vincoli di natura idrogeologica o di minore sensibilità paesaggistica rispetto a



quella individuata, e l'impossibilità di destinare completamente a prima casa le altre due zone di espansione residenziale RSn001 e RSn002, inserite nel territorio già urbanizzato.

Il Tavolo tecnico prende atto, inoltre, della volontà di prevedere l'edificazione nel lotto unicamente all'esterno della fascia di tutela paesaggistica del Torrente Rho.

Rispetto alle richieste di perimetrazione della zona come "aree a rischio archeologico" e alle relative prescrizioni normative, si ribadisce invece quanto già osservato negli Esiti del Tavolo tecnico sulla Ptpd relativi alla II Conferenza di Copianificazione e valutazione.

## **29 Osservazioni in merito alle aree oggetto di trasformazione**

### **Ex Unità urbana di intervento n. 25 PRGC vigente**

Riguardo all'area ex Unità urbana di intervento n. 25, a destinazione residenziale e alberghiera, il Tavolo tecnico rileva che non sono pervenute da parte dell'amministrazione comunale considerazioni nel merito della conformità della previsione rispetto alle indicazioni della pianificazione sovraordinata, pertanto non si ravvisano elementi per una riconsiderazione delle valutazioni già espresse negli Esiti del Tavolo tecnico sulla Ptpd relativi alla II Conferenza di Copianificazione e valutazione.

## **30 Osservazioni in merito alle aree oggetto di trasformazione**

### **Zona Rsc059 – lotto di completamento**

Riguardo al lotto di completamento ricadente all'interno della zona residenziale di completamento Rsc059, con riferimento ai rilievi sollevati negli Esiti del Tavolo tecnico sulla Ptpd rispetto all'intersezione della Tour d'Amount con la zona di interesse archeologico ex art. 142, c. 1, lett. m) del Codice, si chiarisce che, ai sensi dell'art. 23, c. 8 delle NdA del Ppr, all'interno delle zone di interesse archeologico sono ammissibili, se compatibili con la conservazione della stratificazione archeologica e con quanto previsto dalla parte seconda del Codice: gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; gli interventi di ampliamento del patrimonio edilizio se finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale; gli interventi di esclusivo adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari; l'ampliamento di cave attive a determinate condizioni; l'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di pertinenza di edifici esistenti; la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, in presenza di determinate condizioni. Pertanto, si ribadisce che, sebbene l'area non sia da ritenersi ineditabile, gli interventi di nuova costruzione ammessi all'interno del previsto lotto di completamento dovranno concentrarsi all'esterno della zona di interesse archeologico.

L'inammissibilità di interventi modificativi dello stato dei luoghi è invece da riferirsi all'"area libera prativa di elevato valore paesaggistico" rappresentata a pag. 713 del Catalogo (e scaricabile in formato georiferito dal Geoportale Piemonte alla voce "Ppr - Aree libere di elevato valore paesaggistico e panoramico"), la quale interseca: la citata zona residenziale di completamento Rsc059 (anche se non il lotto di completamento), l'area per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport Slc041, l'area per attrezzature di interesse comune Slb001 e la zona agricola. Al fine di garantire il rispetto della prescrizione della Scheda A096 del Catalogo, che ne prevede l'integrale conservazione, si ribadisce la necessità di riportare il perimetro dell'area libera prativa sulle Tavole di zonazione oltre che sulla Tavola dei Vincoli e sulla Tavola di raffronto.

**Con riferimento alle previsioni di tutela della Parte II del D.Lgs. 42/2004, a titolo collaborativo e non esaustivo, si riportano le seguenti precisazioni già allegate al verbale della Prima seduta della Terza Conferenza di Copianificazione e valutazione, non riportate negli esiti del Tavolo Tecnico sopra richiamati, in quanto di specifica competenza di quest'Ufficio:**

*In merito alla nuova ricognizione di beni effettuata nel paragrafo "Patrimonio storico, architettonico, culturale diffuso" si segnala che alcuni di essi sono sottoposti a tutela in forza di dichiarazione di interesse (come da banca dati consultabile sul sito della Soprintendenza) e che tutti gli immobili la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni e di autore non più vivente appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 42/2004, con esclusione di quelli per i quali è stata effettuata la verifica dell'interesse di cui all'art. 12 con esito negativo. Si segnala di apportare le opportune correzioni all'elenco allegato come da indicazioni suddette.*

*Per quanto concerne le "aree a rischio archeologico" in prossimità della via San Giorgio, oggetto di un incontro effettuato in data 19/02/2024, per un'eventuale diversa individuazione delle aree rispetto a quanto richiesto nel parere citato, non risulta a tutt'oggi sia stata trasmessa ulteriore documentazione utile per una collocazione più puntuale dei ritrovamenti. Considerato tuttavia che la definizione stessa di "area a rischio archeologico" non presuppone che nell'area sussistano livelli e/o strutture di interesse archeologico documentate, ma è da intendersi relativa ad area sulla quale è possibile stimare, sulla base di più elementi, un rischio archeologico per le attività che alterino i sedimenti, si conferma la richiesta di perimetrare le aree*



Rsn01, Rsn02 e Rsn04 come “aree a rischio archeologico” di cui all’art. 23 c.4 delle NdA del Ppr, così come la richiesta di prevedere per queste aree le disposizioni di tutela di cui all’art 45 c.8 delle NTA, indicando che “Tutti i progetti che comportano opere di scavo e/o scotico all’interno della suddetta aree dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza per l’acquisizione del parere di competenza”.

## CONCLUSIONI

Richiamato il contributo istruttorio endoprocedimentale formulato da quest’Ufficio con nota 23316 del 29/11/2023 in occasione della Seconda seduta della Seconda conferenza di copianificazione e valutazione tenutasi in data 30/11/2023;

ritenuto che tutte le considerazioni in esso contenute non oggetto di esplicite osservazioni nella documentazione presentata dal Comune di Bardonecchia per la Terza Conferenza di copianificazione (Elaborato 1 e allegati) siano da intendersi come integralmente accettate;

considerato che, come condiviso nella prima seduta della III Conferenza (cfr. Verbale 16 luglio 2024), la *“responsabilità istruttoria non si estende quindi alle restanti parti che, ancorché rappresentate nella documentazione progettuale, restano di piena responsabilità dell’Amministrazione Comunale”*;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene che lo strumento urbanistico dovrà recepire le risultanze della II Conferenza, come integrate e riviste sulla base degli Esiti del Tavolo tecnico.

Nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo dovrà essere riportato che il Prgc è adeguato al Piano paesaggistico regionale del Piemonte approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017. Dell’avvenuta pubblicazione sul BUR del provvedimento di approvazione dovrà essere data immediata comunicazione alla Regione (Settore Urbanistica Piemonte Occidentale e Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio), con contestuale trasmissione degli atti approvati e dei relativi shapefile.

A seguito dell’entrata in vigore dello strumento urbanistico adeguato al Ppr, in caso di interventi in ambiti soggetti a tutela paesaggistica la Relazione paesaggistica, predisposta ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 146 del D.lgs 42/2004, dovrà dichiarare l’avvenuto adeguamento del Prgc al Ppr e contenere tutti gli elementi necessari per la verifica di conformità dell’intervento sia rispetto alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr, sia rispetto alle altre disposizioni del Prgc adeguato al Ppr. L’istanza trasmessa alla Regione (in caso di procedura ordinaria qualora di competenza regionale) e alla Soprintendenza dovrà essere corredata da una dichiarazione di conformità del progetto alle norme del Prgc rilasciata dal Comune.

Il Comune, successivamente all’approvazione, trasmette al Ministero della Cultura (Segretariato regionale del MiC per il Piemonte e Soprintendenza competente), dandone contestuale comunicazione alla Regione, il progetto definitivo unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, chiedendo la dichiarazione di positiva verifica dell’avvenuto adeguamento del Prgc al Ppr.

A seguito della comunicazione al Comune e alla Regione, da parte del Segretariato, della positiva verifica dell’adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr, ai sensi dell’art. 146, c.5 del D.lgs 42/2004 il parere della Soprintendenza assume natura obbligatoria non vincolante.

## IL SOPRINTENDENTE

Arch. Corrado Azzollini

*Documento firmato digitalmente*

*ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il Responsabile dell’Istruttoria

arch. Aurora ARGIROFFI (aurora.argiroffi@cultura.gov.it) / arch. Daniela SALA (daniela.sala@cultura.gov.it)

dott.ssa Deborah ROCCHIETTI (deborah.rocchietti@cultura.gov.it)



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: [sabap-to@cultura.gov.it](mailto:sabap-to@cultura.gov.it) – PEC: [sabap-to@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-to@pec.cultura.gov.it)

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>



Direzione Ambiente, Energia e territorio  
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale

[urbanistica.ouest@regione.piemonte.it](mailto:urbanistica.ouest@regione.piemonte.it)  
[urbanistica.ouest@cert.regionepiemonte.it](mailto:urbanistica.ouest@cert.regionepiemonte.it)

Classificazione: 11.60.10 / PRG\_ VAR / B50243

I dati di Protocollo associati al documento sono  
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Al **Comune di Bardonecchia**

[comune.bardonecchia@pec.it](mailto:comune.bardonecchia@pec.it)

e p.c.

Al **Settore Valutazioni Ambientali e Procedure  
Integrate**

Al **Settore Pianificazione regionale per il Governo  
del Territorio**

Al **Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di  
Torino**

Al **Settore Commercio e Terziario – Tutela dei  
Consumatori**

Alla **Città Metropolitana di Torino**

**Dipartimento Pianificazione Territoriale,  
Urbanistica ed Edilizia**

[protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)

*Allegati:*

**Al. 1:** Esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello Strumento di pianificazione del comune di Bardonecchia (TO) in adeguamento al piano paesaggistico regionale, nota prot. 00140585 del 8.08.2024

**Al. 2:** Parere Unico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, nota prot 148546 del 4.09.2024

Pratica n. **B50243**

OGGETTO: Comune di **Bardonecchia (TO)**

**Variante generale del P.R.G.C.**

**Proposta Tecnica di Progetto Definitivo ai sensi dell'art. 15 della LR 56/77**

Adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 21.12.2022

**Osservazioni e contributi ai sensi dell'art. 15, comma 14, LR n. 56/77 e s.m.i. e  
dell'art. 13 del Regolamento Regionale 1/R approvato con DGR del 23/01/2017 per  
la seconda seduta della Terza Conferenza di copianificazione e valutazione della  
PTPD**

|                 |
|-----------------|
| <b>PREMESSE</b> |
|-----------------|

## **1. Iter amministrativo**

L'Amministrazione Comunale di Bardonecchia ha avviato il procedimento di Variante generale al P.R.G.C. ai sensi della LR 05.12.1977 n. 56 con l'adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare avvenuta con le delibere del Consiglio Comunale n. 2 del 22.04.2015 e n. 24 del 5.6.2017.

La prima seduta della conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. si è tenuta il 22.07.2015, ed è stata sospesa, come da verbale agli atti.

Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 17.06.2017 sono stati adottati gli elaborati integrativi dello studio di microzonazione sismica richiesti in fase di conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. ed è stata avviata la conseguente fase di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 della LR 56/77, in seguito alle integrazioni approvate dal Consiglio Comunale del Comune di Bardonecchia ed al successivo periodo di pubblicazione cui non seguirono osservazioni da parte di terzi. Con nota prot. 13520 del 28.08.2017 veniva riconvocata la prima seduta di conferenza precedentemente sospesa.

La prima seduta riconvocata della prima conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. si è tenuta il 9.10.2017 in seguito alla quale, con nota prot. 16109 del 16.10.2017, è stata convocata la seconda seduta della conferenza di copianificazione sulla Proposta del Progetto Preliminare, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della LR 56/77; la seconda seduta conclusiva della conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. si è tenuta il 25.01.2018.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2021, è stato adottato, ai sensi della LR 56/77, il Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C., composto dagli elaborati di carattere urbanistico, geologico e costituenti la V.A.S.. Contestualmente a tale deliberazione e conformemente a quanto previsto all'art. 15 comma 9 della LR 56/77, il progetto preliminare è stato pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio informatico comunale. Nei termini previsti ed entro la scadenza del 5.11.2021, sono pervenute al protocollo comunale n. 42 note di osservazioni dalla cittadinanza.

Il Comune di Bardonecchia, preso atto delle osservazioni pervenute dagli Enti sopra elencati e dalle note di osservazioni pervenute in seguito alla Pubblicazione del Progetto Preliminare, ha adottato la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21.12.2022.

Nella prima seduta della seconda Conferenza - avvenuta il giorno 2.03.2023 - sono stati illustrati i contenuti della Proposta Tecnica in oggetto e, come riportato nel relativo verbale, trasmesso dall'A.C. con prot. 00033915 del 08.03.2023, sono state esplicitate le prime osservazioni e valutazioni da parte dei soggetti convocati; è stata inoltre verificata la coerenza degli obiettivi della stessa con le definizioni dell'art. 17 della LUR, la correttezza della procedura individuata e la valenza generale della PTPD.

In seguito l'A.C. con nota prot. 10594 del 13.06.2023 ha proposto alla Conferenza di copianificazione il differimento della seconda seduta della seconda conferenza sulla proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C. precedentemente prevista per il 29 giugno p.v.,

ciò al fine sviluppare ed approfondire le questioni emerse durante alcuni incontri tecnici con il Settore urbanistica e Turismo/Sport della Regione Piemonte ed in particolare relativamente alle Aree sciabili e di sviluppo Montano ed al conseguente adeguamento urbanistico nell'ambito del nuovo P.R.G.C.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2023 l'A.C. ha quindi apportato modifiche alle Aree Sciabili e di Sviluppo Montano ai sensi della LR 2/2009; con nota prot. 14230 del 2.08.2023 la suddetta delibera e la relativa documentazione è stata trasmessa alla Regione Piemonte proponendo contestualmente la ripresa della seconda seduta della seconda conferenza sulla Proposta Tecnica sul Progetto Definitivo, differita con la succitata nota prot. 10594 del 13.06.2023.

Il 30.11.2023 si è svolta la seconda seduta della seconda conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo del nuovo PRGC, nell'ambito della quale la Regione Piemonte ha espresso il proprio parere/contributo con prot. 169483 del 29.11.2023 (comprendente contributo Organo Tecnico regionale - VAS, contributo Direzione Opere Pubbliche (aspetti idrogeologici e valanghe), contributo tavolo tecnico reg. 4/R – 2019 adeguamento PPR, esiti tavolo tecnico adeguamento al PPR).

La conferenza, come riportato nel processo di verbale, all'unanimità ha concordato di sospendere la seduta e riconvocarla per il giorno 26 gennaio 2024, al fine di permettere l'avvio, con i vari enti e settori coinvolti, di appositi tavoli tecnici di approfondimento ed analisi delle osservazioni pervenute.

Il giorno 22.02.2024, si è riunita la seconda seduta riconvocata della seconda Conferenza di Copianificazione e valutazione di cui all'art. 15 bis della L.R. 56/77;

Il Sindaco, in qualità di Presidente della conferenza, ha dichiarato in sede di seduta che il Comune di Bardonecchia si sarebbe riservata l'eventuale attivazione delle procedure di cui al comma 14 secondo periodo dell'art. 15 della L.R. 56/77, qualora il competente organo consiliare non avesse accettato integralmente gli esiti della Seconda Conferenza di Copianificazione, con particolare riferimento agli argomenti oggetto delle controdeduzioni di cui all'allegato A al verbale medesimo.

In sede di seduta il Comune di Bardonecchia ha presentato un documento contenente le controdeduzioni ai pareri espressi dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi. Nella seduta è stato condiviso tra gli enti partecipanti di non entrare nel merito del documento e di allegare al verbale le controdeduzioni dell'Amministrazione proponente a mero titolo informativo e senza richiesta di ulteriori riscontri; tali controdeduzioni sono state pertanto allegate al verbale (allegato "A") della seconda conferenza, agli atti con nota prot. 00035523 del 27/02/2024. La Conferenza si è espressa riservandosi la puntuale valutazione di merito in sede di analisi della eventuale successiva documentazione progettuale che l'Amministrazione Comunale avesse adottato e trasmesso.

Il Settore scrivente, con nota prot. 77934 del 24.04.2024, ha trasmesso al Comune di Bardonecchia un contributo, a fini collaborativi e di un proficuo prosieguo del procedimento, in relazione ai contenuti dell'accennato allegato "A" al verbale delle seconda seduta della seconda conferenza del 22.02.2024, ciò ancorchè in assenza dell'eventuale successiva documentazione. In tale nota veniva specificato ed illustrato che non apparivano al momento ancora sufficienti le "motivazioni" fornite

nel citato allegato A, anche in quanto non corroborate dalle necessarie integrazioni delle carenze descrittive o documentali che via via sono state evidenziate nei rispettivi pareri.

Con delibera di Consiglio Comunale n.25 del 28.05.2024 il Comune di Bardonecchia ha deliberato “... di non accettare integralmente le risultanze della suddetta conferenza ed in particolare alcune delle osservazioni pervenute dagli enti, come meglio precisato nell'allegata Relazione tecnica illustrativa ed integrativa (elab.1) redatta dall'arch. Giovanni Alifredi e dal dott. Stefano Sartini, per le parti di rispettiva competenza, ritenendo quindi di riproporre ad una terza conferenza di copianificazione, ai sensi del comma 14 secondo periodo dell'art. 15 della L.R. 56/77, le previsioni di Piano per la parte delle osservazioni non integralmente accolte, e quindi sugli aspetti su cui dissenso rispetto gli esiti della seconda conferenza...” ed ha contestualmente corredato la Delibera, ai sensi dell'Art. 13 del regolamento Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 2017 n. 1/R, della nuova documentazione per la terza Conferenza di Copianificazione.

Con nota prot. 9928 del 31.05.24 il comune di Bardonecchia ha convocato per il giorno 15.07.2024 la prima seduta della terza conferenza di copianificazione e trasmesso contestualmente agli enti coinvolti la nuova documentazione prodotta.

In data 15.07.2024 si è svolta la prima seduta della terza conferenza di copianificazione e valutazione, nel corso della quale sono state ribadite dall'Amministrazione Comunale le motivazioni del dissenso agli esiti della seconda conferenza ed è stata illustrata la documentazione integrativa e di approfondimento alle controdeduzioni riportate nell'allegato A, di seguito riportata. Gli altri Enti presenti, come da verbale agli atti, hanno preliminarmente segnalato alcuni punti di criticità già desumibili da una prima sommaria disamina della documentazione prodotta.

Con nota prot. 13210 del 22.07.2024, il comune di Bardonecchia ha infine convocato per il giorno 12.09.2024 la seconda seduta della terza conferenza di copianificazione.

## **1.1 Elenco elaborati**

---

Il presente parere è stato redatto sulla base degli elaborati allegati alla DCC n. 25 del 28.05.2024 ed inviati al Settore scriventi con nota prot. 9928 del 31.05.24:

- Elab. 1 - Relazione tecnica illustrativa ed integrativa dei motivi e delle risposte tecniche agli esiti non accettati della seconda conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C.

Allegati:

- A) Proposta di modifiche ed integrazioni alla Relazione Illustrativa (elaborato 1 del nuovo PRGC);
- B) Proposta di modifiche ed integrazioni alle NtA (elaborato 4A del nuovo PRGC);
- C) Proposta di modifiche ed integrazioni alle schede AVU (elaborato 4E del nuovo PRGC);
- D) Proposta di modifiche ed integrazioni all'elaborato 1A del nuovo PRGC (capacità insediative e verifica standard urbanistici)

- E) Proposta di modifiche ed integrazioni alle schede normative di sottozona (elaborato 4C del nuovo PRGC), e per la sola parte oggetto di riproposizione alla III Conferenza ai sensi del comma 14 della L.R. 56/77;
- F) Proposta di modifiche ed integrazioni agli Allegati Tecnici (elaborato 2 del nuovo PRGC);
- G) Proposta di modifiche ed integrazioni alla cartografia di Piano con riferimento alla Zona Rsn004 (esemplificazione su Tav 3C1 del nuovo PRGC);
- H) Proposta di modifiche alla carta di sintesi e pericolosità geomorfologica (esemplificazione su Tav GEO1B del nuovo PRGC);

## OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI

### 2 Premessa

Come già verbalizzato nel corso delle prima seduta delle terza conferenza, contrariamente a quanto collaborativamente riportato nella nota prot.77934 del 24 aprile 2024 ove si riferiva che *“è importante sottolineare che i disposti descritti [relativamente alla terza conferenza ndr] riguardano quindi solo “le parti...non condivise, con espressa esclusione della trasmissione delle parti rispetto cui l’amministrazione non pone obiezioni (che saranno altresì “recepiti” nel Progetto Definitivo)”*, l’Amministrazione Comunale non si è limitata, come previsto dai disposti di cui all’articolo 15, comma 14 della l.r. 56/1977 e dall’art. 13 del regolamento Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 2017, n. 1/R, a *“...riproporre, identiche o parzialmente modificate, le [sole ndr] parti della proposta tecnica del progetto definitivo non condivise, chiedendo di sottoporle al riesame della conferenza”*.

Si ribadisce quindi che, pur essendo chiaro l’intendimento dell’amministrazione di (propria) semplificazione procedimentale, non pare corretto sottoporre in maniera generalizzata, all’esame della conferenza di copianificazione, la totalità delle modifiche ipotizzate dall’Amministrazione Comunale comprensive sia di quelle controdeduttive delle parti “non condivise” che quelle di mero accoglimento; fattispecie quest’ultima che, si sottolinea, a norma di legge deve essere accolta solo in fase di redazione del Progetto Definitivo e non sottoposta ad ulteriore istruttoria da parte di Regione Piemonte, CM e SABAP, ciò anche in considerazione della procedura di elevata rapidità prevista in tale specifica procedura. L’analisi complessiva proposta è altresì da considerarsi un aggravio procedimentale e potenzialmente foriero di un avallo di valutazioni di stretta spettanza comunale, ipotesi non prevista dalla vigente normativa nell’ambito dell’istituto della terza conferenza.

Pertanto, per quanto sopra descritto, il presente parere è redatto sulla base della documentazione allegata alla DCC n. 25 del 28.05.2024 ma **la responsabilità istruttoria dello scrivente Ente è unicamente riferita alle sole modifiche apportate alle parti della PTPD dichiaratamente “non condivise” dall’Amministrazione Comunale**, sottoposte dal C.C al riesame della terza conferenza ai sensi del comma 14 dell’art. 15 della l.r. 56/77, **con espressa esclusione delle restanti parti che restano di piena responsabilità dell’Amministrazione Comunale** e in merito alle quali si rimanda agli esiti della seconda conferenza di copianificazione.

Si coglie tuttavia l’occasione per ribadire che l’interpretazione fornita nella documentazione prodotta in relazione alle parti ritenute “condivise” e come tali declinate dall’Amministrazione Comunale si discosta dal parere espresso e pertanto l’approvazione del progetto definitivo, a

elaborato invariato, non può ritenersi esaustivo del recepimento integrale degli esiti della seconda conferenza di copianificazione e valutazione come esplicitamente richiesto dall'art.15, comma 14, della LR 56/1977.

Si rammenta che il termine “recepimento” così come riportato nel citato comma 14, nel linguaggio giuridico significa sostanziale accoglimento e l’inclusione di atti compiuti da altri o norme poste in essere da altri.

Si rammenta che il mancato rispetto della citato articolo 15 della l.r. 56/77 pone elementi di legittimità.

### **3 Osservazioni ai punti dell’Elab. 1 “non condivisi” (comma 14 dell’art. 15 della l.r. 56/77)**

In riferimento ai punti trattati nell’Elaborato n. 1 allegato alla DCC n. 25 del 28.05.2024, si esprimono le seguenti osservazioni sui punti “non condivisi” o “parzialmente condivisi”, sottoposti dal C.C al riesame della terza conferenza ai sensi del comma 14 dell’art. 15 della l.r. 56/77:

***Punto 3 - (Punto 8.1 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale)***

#### ***Area AVUI***

Si rileva che l’osservazione di cui al punto 8.1 del parere regionale trasmesso con prot. 169483 del 29.11.2023 verte sul riconoscimento o meno dell’edificato esistente di San Sisto e se la sua ricostruzione non si configuri piuttosto come un intervento di nuova edificazione; la modalità di calcolo del consumo di suolo ai sensi dell’art. 31 ne rappresenta poi la diretta conseguenza.

Ciò detto, esaminata la documentazione trasmessa e in particolare il documento denominato “F – Allegati Tecnici”, si prende atto dell’attenta ed esaustiva analisi, completa di rilievo architettonico, compiuta sui ruderi presenti sull’area denominata San Sisto. Si da atto della minuziosa ed accurata ricerca compiuta per l’identificazione, la classificazione ed il disegno di tali ruderi.

Tuttavia la documentazione prodotta, ivi incluso un documento fotografico (pur privo di fonte), permette una plausibile ipotesi riguardo la pregressa consistenza dell’edificato, seppur privo di una collocazione storica precisa, ma resta nell’ambito dell’ipotesi storica senza avere elementi sufficienti e probatori perché la consistenza planivolumetrica degli edifici in oggetto possa essere valutata come “documentata e certa” e dunque si possa considerare atta alla fruizione dell’intervento di ricostruzione nell’ipotesi prevista dall’art. 3 lettera (d) del DPR 380/2001 e s.m.i.. Tale articolo permette infatti di collocare all’interno della “ristrutturazione edilizia” solamente gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Nel caso in oggetto non è possibile accertarne né la consistenza né le dimensioni in quanto mancano riferimenti certi relativi alle altezze, alle sagome, agli orizzontamenti ed alle coperture della cui consistenza, come già detto, è solamente possibile formulare ipotesi, pertanto un eventuale intervento di ricostruzione rientrerebbe dunque nella classificazione di “nuova costruzione” e non di “ristrutturazione edilizia”.

Un’eventuale “nuova costruzione” sarebbe pertanto in aperto contrasto con il Comma 6 lettera (c) art. 31 del citato PTR, che indirizza le politiche delle amministrazioni locali a ridurre all’indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici

nelle aree rurali o avulse dai contesti urbanizzati se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative. Pertanto si ribadisce quanto già espresso nel parere del Settore Scrivente per la Seconda seduta della Conferenza di Copianificazione per la PTPD, ovvero l'intervento di ricostruzione proposto è da definirsi come trasformazione di aree agricole in aree a nuova destinazione con finalità di nuove edificazioni, da sottoporre alle condizioni e alle verifiche che tale operazione richiede secondo le norme vigenti, ma tale via è in contrasto con il comma 9 Art. 31 del PTR che prescrive che *“i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare”*. Inoltre sempre lo stesso articolo, al comma 9 lettera b), prescrive che *“non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature”* mentre, come precedentemente riportato ci troviamo in un contesto ora da considerarsi agricolo e boschivo, avulso dal centro abitato di Melezet che dista oltre un chilometro.

Preme sottolineare la vasta quantità di sentenze giurisprudenziali che si sono espresse coerentemente a quanto sopra riportato riguardo la ricostruzione di edifici diruti. In particolare si fa riferimento alla recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. III n. 26517 del 5 luglio 2024 (UP 13 mar 2024)) che recita: *“Interventi edilizi legittimi su di un cd. rudere, compresa in particolare la ristrutturazione, impongono, quale imprescindibile condizione, che sia possibile accertare la preesistente consistenza di ciò che si è demolito o è crollato e che tale accertamento dovrà essere effettuato con il massimo rigore e dovrà necessariamente fondarsi su dati certi ed obiettivi, quali documentazione fotografica, cartografie etc., in base ai quali sia inequivocabilmente individuabile la consistenza del manufatto preesistente. Da qui la precisazione per cui, l'utilizzazione del termine «consistenza», da parte del legislatore, nell'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/01, relativo ai casi di ristrutturazione, inevitabilmente include tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio preesistente (volumetria, altezza, struttura complessiva, etc.), con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, dovrà escludersi la sussistenza del requisito richiesto dalla norma. Parimenti, detta verifica non potrà essere rimessa ad apprezzamenti meramente soggettivi o al risultato di stime o calcoli effettuati su dati parziali, ma dovrà, invece, basarsi su dati certi, completi ed obiettivamente apprezzabili”*

Analogamente viene definita vera e propria costruzione *ex novo* e non già ristrutturazione, né tantomeno restauro o risanamento conservativo e, come tale, è soggetta a concessione edilizia secondo le regole urbanistiche vigenti al momento dell'istanza del privato, *«la ricostruzione di un intero fabbricato, diruto da lungo tempo e del quale residuavano, al momento della presentazione dell'istanza del privato, solo piccole frazioni dei muri, di per sé inidonee a definire l'esatta volumetria della preesistenza, in quanto l'effetto ricostruttivo così perseguito mira non a conservare o, se del caso, a consolidare un edificio comunque definito nelle sue dimensioni, né alla sua demolizione e fedele ricostruzione [...] bensì a realizzarne uno del tutto nuovo e diverso»* (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 luglio 2023, n. 7016; Cons. Stato Sez. II, Sent., 15 dicembre 2020, n. 8035; Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 2000, n. 1906; id., 15 aprile 2004, n. 2142, 1 dicembre 1991, n. 2021, 10 marzo 1997, n. 240 e 4 novembre 1994, n. 1261).

Si ravvisa altresì un'incoerenza con il Comma 6 lettera (c) art. 31 del citato PTR che indirizza le politiche delle amministrazioni locali a ridurre all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative. Pertanto si ribadisce la necessità di modificare le previsioni per la Zona di trasformazione ZT006 e delle sottozone ALBn001 e A004 lasciando inedificate le aree citate.

---

***Punto 4 - (Punto 9 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale)***

***Aree residenziali di completamento/nuovo impianto e recupero Centro Storico***

Si rileva che la riaggregazione dei dati della Capacità insediativa residenziale proposta in terza conferenza non costituisce una metodologia di stima più dettagliata riferita al recupero del patrimonio edilizio storico, in inosservanza di quanto richiesto dal parere di seconda conferenza prot. n. 169483 del 29.11.2023.

A fronte di quanto dichiarato nell'Elaborato 1 secondo cui *“Rispetto a tale punto il Consiglio comunale ritiene di confermare le modalità e i contenuti del progetto delle Proposte tecniche del Progetto Definitivo”* e che *“questa differente modalità di calcolo non modifica la sostanza del dimensionamento del piano: la CIR risulta di 19.962,8 abitanti teorici”* si rileva che la capacità insediativa riportata nell'elaborato 1A allegato alla PTPD, adottato con DGC n° 21 del 21.07.2023 risulta invece pari a 19.977,5 abitanti; la differente modalità di aggregazione dei dati proposta in terza conferenza, a parità di aree e indici non mutati, non può portare ad un differente valore di CIR.

Si evidenzia inoltre che dal calcolo della CIR rimangono escluse le premialità ammesse sul patrimonio edilizio esistente (art. 39 e 40) e le premialità sugli edifici a destinazione turistico ricettiva (art. 16) come già osservato in seconda conferenza e fatto salvo quanto riferito nei successivi punti 17 e 18 e al capitolo 4 punti 1 e 2 del presente documento.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene confermato il contenuto del parere prot. 169483 del 29.11.2023.

***Punto 5 - (Punto 9.1 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale)***

Si rimanda all'Allegato 1 *“Esiti del Tavolo tecnico di cui all'art. 2, comma 6 del Regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 4/R”*, costituito dai funzionari del MiC e della Regione Piemonte (nota prot. 140585 del 8.08.2024), quale parte integrante e sostanziale del presente parere.

***Punto 10 - (Punto 15 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale – Norme di attuazione)***

***NdA Art. 16, [Zone di conferma e potenziamento attività alberghiere (ALBC)] commi 4 e 5***

Si ribadisce quanto già evidenziato nel contributo collaborativo trasmesso con prot. 77934 del 24.04.2024: *“Pur comprendendo l'intendimento di incentivare lo sviluppo delle attività terziarie ricettive, la modalità tecnica prevista dal piano esaminato così come confermata nell'allegato A si conferma essere in contrasto con la LR 56/77 e con gli istituti urbanistici generali che non prevedono la possibilità di una deroga in generale ai parametri del PRGC.”*.

La precisazione prevalentemente di natura nominalistica riportata sul punto, non risulta sufficiente a mutare quanto riportato nelle “ Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale” che qui si conferma.

Le modalità di recepimento del comma 9, in quanto relativa ai casi di “condivisione” del parere originario, non attengono all'oggetto delle terza conferenza convocata ai sensi del comma 14 dell'art. 15 delle Lr. 56/77.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene confermato il contenuto del parere prot. 169483 del 29.11.2023.

**Punto 14** - (Punto 15 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale – Norme di attuazione)

**Art. 29 comma 4**

Si ritiene che le argomentazioni e la documentazione prodotta in sede di terza conferenza ai sensi del comma 14 dell'art. 15 delle LR 56/77 sia sufficiente a motivare la scelta dell'Amministrazione Comunale in merito al presente punto.

**Punto 17** - (Punto 15 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale – Norme di attuazione)

**Art. 37, Art. 38**

Si rileva preliminarmente una incongruenza in quanto i contenuti del presente Punto 17 sono gli stessi trattati al Punto 1 che però è individuato come punto “condiviso” e non sottoposto alla terza conferenza di copianificazione e valutazione ai sensi dell'art 15 comma 14 della Lr 56/77.

In merito all'art. 37 si ritiene che le argomentazioni e la documentazione prodotta in sede di terza conferenza ai sensi del comma 14 dell'art. 15 delle LR 56/77 sia sufficiente a motivare la scelta dell'Amministrazione Comunale in merito al presente punto.

In riferimento all'art. 38, a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale del 4 luglio 2019 n. 119, si ricorda che non è legittimo prevedere il recupero di sottotetti esistenti in deroga alle norme ed agli indici previsti dal Piano Regolatore. Pertanto si rende necessario modificare l'art. 38 in coerenza alla vigente norma aggiornata dal disposto suddetto. Si rimanda in particolare ai contenuti del punto 15 della citata sentenza.

**Punto 18** - (Punto 15 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale – Norme di attuazione)

**Art. 39, Art. 40**

Si rileva preliminarmente una incongruenza in quanto i contenuti del presente Punto 18 sono gli stessi trattati al Punto 1 che però è individuato come punto “condiviso” nella relazione (Elaborato 1) e non sottoposto alla terza conferenza di copianificazione e valutazione ai sensi dell’art 15 comma 14 della l.r. 56/77.

In merito all’art. 39 occorre sottolineare che i disposti dell’art. 25 comma 10 della LUR si riferiscono alla fattispecie della cessazione dell’attività agricola per cause tipizzate (morte, invalidità e cause di forza maggiore) e non al recupero di edifici rurali abbandonati le cui modalità devono seguire i disposti del comma 2 lettera e) dello stesso art. 25 e pertanto essere individuati negli elaborati di piano e normati da schede che ne prevedano indici e destinazioni; in tal modo le relative capacità edificatorie, qualora destinate alla residenza o a parziale destinazione residenziale, dovranno concorrere al calcolo della CIR.

Analogamente in merito all’art. 40 si chiarisce che i disposti dell’art. 25 comma 10 della LUR si riferiscono alla fattispecie della cessazione dell’attività agricola per cause tipizzate e non certo al recupero di ruderi; la condizione per cui il recupero di tale capacità edificatoria non costituisca aumento di CIR è la dimostrazione della consistenza pregressa e che questa sia già ricompresa nel conteggio della CIR vigente.

Si sottolinea che la dimostrazione della consistenza planovolumetrica deve essere circostanziata per il singolo edificio e non per generica estensione di una tipologia presa a riferimento.

Si rammenta inoltre che in merito alle tipologie di intervento sui ruderi l’art. 40 deve essere coordinato con la definizione di ristrutturazione edilizia dell’art. 3 lettera d) del DPR 380/01 come modificato dal DL 69/2013, convertito in Legge 98/2013 e dal DL 76/2020 anche per quanto riguarda gli edifici tutelati dal Codice o dal PRG ex art. 24 della LUR, per i quali “*gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria*”.

Si richiama inoltre la sentenza del Consiglio di Stato 616/2023 che esclude la portata retroattiva del DL 69/2013 e concepisce due autonomi regimi edilizi: per le costruzioni il cui crollo sia avvenuto ante L.98/2013, gli interventi sono da considerarsi “*nuova costruzione*”; nel caso in cui il crollo sia avvenuto post L. 98/2013 la ricostruzione può rientrare invece in “*ristrutturazione edilizia*” alla condizioni dell’art. 3 lettera d) del DPR 380/01.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene confermato il contenuto del parere prot. 169483 del 29.11.2023.

**Punto 19 - (Punto 16 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale. - Elaborati di Piano)**

**1A – “Capacità insediativa e verifica standard urbanistici”**

In merito al fatto che la modalità adottata per la valutazione del fabbisogno pregresso sia più precisa nel calcolo in quanto il numero dei posti letto attivi in strutture alberghiere è un dato preciso e aggiornato, si rileva che il dato utilizzato e riportato al paragrafo 2 dell’elaborato 1A è testualmente “circa 2500” senza citazione della fonte e del periodo di riferimento, che non risponde ai suddetti parametri di precisione ed aggiornamento.

In riferimento al fatto che *“si ritiene che tale calcolo sia ammesso tra le metodologie di calcolo con criterio sintetico di cui all’art. 20 della L.R. 56/77”* si rileva che il suddetto art. 20 fa riferimento alle destinazioni d’uso “residenziali o a parziale destinazione residenziale”; per le destinazioni turistico ricettive (in particolare per le nuove previsioni) la verifica degli standards urbanistici deve essere condotta ai sensi dell’art. 21 comma 3 della LR 56/77.

In riferimento alla conformità del calcolo degli standard richiesti per le strutture alberghiere in fase di attuazione del piano a quanto richiamato dalla L.R. 56/77 si rileva che ai sensi del sopra richiamato art. 21 comma 3 la verifica degli standards deve essere condotta a partire dalla Superficie Lorda a destinazione d’uso turistico ricettiva e verificare la dotazione minima di standards pari all’80% nei casi di completamento e al 100% nei casi di nuova edificazione.

Se per la verifica del fabbisogno pregresso è prassi consolidata fare riferimento al numero esatto dei posti letto disponibili presso le strutture esistenti, per gli interventi di completamento (anche in eccedenza agli indici) e per le nuove edificazioni occorre riferirsi alle modalità stabilite dal suddetto comma 3 dell’art. 21 della LUR e non risulta conforme alla LR 56/77 il ricorso a modalità di calcolo differenti, mutate dal comma 1 dello stesso art. 21.

Si sottolinea inoltre come il calcolo delle capacità edificatorie a destinazione turistico ricettiva previste dal piano non tenga conto delle premialità concesse dall’art. 16 delle NTA di variante, in eccedenza agli indici di zona, applicabili a tutte le zone ALB e non solo a quelle di nuova edificazione o con capacità residua.

Si segnala inoltre che i primi tre punti delle osservazioni regionali di seconda conferenza (prot. n° 169483 del 29.11.2024) all’elaborato “1A - Capacità insediativa e verifica standard urbanistici” sono dichiarati accolti dall’allegato A al verbale di seconda conferenza.

Coerentemente la relazione di terza conferenza non ne fa menzione ma l’allegato D (aggiornamento dell’elaborato 1A) non riporta alcuna modifica in recepimento alle suddette osservazioni.

Si rileva che i refusi nelle tabelle di pag. 3 e 4 dell’elaborato 1A, segnalati nei suddetti tre punti accolti possono determinare una variazione nel calcolo delle CIR e conseguentemente del dimensionamento del piano che deve pertanto essere adeguatamente coordinato all’interno della documentazione progettuale.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene confermato il contenuto del parere prot. 169483 del 29.11.2023.

**Punti 20, 21 e 22** - (Osservazioni Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino)

In merito ai **punti a) d) e n)** dell’Elab. 1 si riportano in allegato (Allegato 2) le osservazioni della Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino (nota prot. 148546 del 04.09.2024), quale parte integrante e sostanziale del presente parere.

***Si rileva la mancanza del Punto 23 nell'Elaborato 1 adottato con DGC n. 25 del 28.05.2024.***

***Punti 24, 25, 26, 28, 29 e 30 - (Osservazioni Direzione Ambiente , Energia e Territorio - Settore Pianificazione Regionale per il Governo del Territorio - Esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello strumento di pianificazione del comune di Bardonecchia (TO) in adeguamento al piano paesaggistico regionale)***

Si rimanda all'Allegato 1 "Esiti del Tavolo tecnico di cui all'art. 2, comma 6 del Regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 4/R", costituito dai funzionari del MiC e della Regione Piemonte (nota prot. 140585 dell'8/08/2024), quale parte integrante e sostanziale del presente parere.

#### **4 Osservazioni ai punti dell'Elab. 1 "condivisi"**

---

Richiamando quanto già espresso in premessa in merito alla responsabilità istruttoria di codesto Ente relativamente alle modifiche irrualmente riportate nell'Elab. 1 in recepimento degli esiti della seconda conferenza di copianificazione e valutazione del PTPD, a mero titolo collaborativo si segnala quanto di seguito riportato.

In particolare per i punti e le concernenti motivazioni che seguono non si ritiene che le modifiche proposte dall'Amministrazione comunale recepiscano in modo coerente le osservazioni formulate in seconda conferenza e riportate nel parere trasmesso con nota prot. 169483 del 29.11.2023.

***Punto 1 - (Punto 7 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale. Dimensionamento del P.R.G.C.)***

Si rileva inoltre una incongruenza nel fatto che, seppur dichiarato "condiviso" il punto 1 riporta le modifiche introdotte agli art. 37, 38, 39 e 40, modifiche trattate anche ai punti 17 e 18 "non condivisi" e perciò oggetto di terza conferenza ai sensi dell'art. 15 comma 14 della LR 56/77.

***Punto 2 - (Punto 7 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale. Dimensionamento del P.R.G.C.)***

In merito alla Schede AVU si riporta di seguito il contributo collaborativo inviato con nota prot. prot. 77934 del 24.04.2024:

*"La proposta formulata nel citato Allegato A dell' "inserimento nel Progetto Definitivo della definizione e quantificazione, anche se sommaria, delle funzioni previste e della loro allocazione nell'ambito delle AVU ed in particolare per le Zone di Trasformazione, dei parametri urbanistici, dei limiti e degli indici" ipotizza di demandare alla fase di Progetto Definitivo l'inserimento di elementi fondamentali quali le funzioni ammesse, i parametri urbanistici, gli indici e i limiti; invero tale modalità non consentirebbe la preliminare verifica, valutazione e condivisione da parte della Conferenza di copianificazione e valutazione giungendo ad un livello di programmazione delegata (e non copianificata) non compreso nel vigente quadro normativo; ulteriore criticità è connessa all'elevata delicatezza dei territori interessati e al*

*rango di Variante prescelta dall'Amministrazione. Pare sul punto opportuno suggerire, al fine della regolarità rispetto al raggiungimento condiviso di tale obiettivo, secondo le procedure ammesse dal regolamento regionale I/R e qualora inteso perseguire il modello procedimentale di cui all'articolo 15, comma 14 della l.r. 56/1977, di produrre una documentazione integrativa che riporti con chiarezza nell'articolato normativo, nelle schede di area e negli elaborati grafici le suddette specifiche, già richieste con il parere conclusivo prot. n. 169483 del 29.11.2023 al fine di un esauriente sviluppo del processo copianificatorio."*

Le modifiche apportate alle schede AVU nell'Allegato C adottato con DGC n. 25 del 28.05.2024 non risultano esaustive, come di seguito specificato, per quanto di seguito descritto.

#### ***SCHEDA AVU1 - Zona di Trasformazione ZT006***

L'intera scheda AVU1 non risulta ossequiante quanto riportato nel parere/contributo con prot. 169483 del 29.11.2023 per quanto riportato nelle considerazioni del precedente Punto 3.

A titolo collaborativo si segnala che nella sezione "dati di progetto" la borgata di San Sisto è indicata come Centro Storico (anziché Nucleo Storico) e con la sigla A012 che non corrisponde a quanto indicato in cartografia e alle schede di sottozona che riportano invece la sigla AA004.

#### ***SCHEDA AVU1 - Zona di Trasformazione ZT007***

Tra le "Altre funzioni ammesse" permangono le "attività turistico ricettive": si segnala che la realizzazione di una nuova struttura alberghiera non è consentita in quanto non compatibile all'attuale destinazione dell'area e non possibile come nuova previsione in quanto non in continuità con l'edificio esistente per le stesse motivazioni già espresse in riferimento all'area ALBn01. Occorre eliminare pertanto anche nella sezione "Azioni" il riferimento alla "realizzazione di nuova struttura alberghiera".

Sempre nella sezione "Azioni" è indicata la "riqualificazione paesaggistica dell'asse stradale e in particolare dei parcheggi esistenti": si segnala che i parcheggi citati risultano non compresi nella perimetrazione della zona di trasformazione ZT007.

#### ***SCHEDA AVU2 - Zona di Trasformazione ZT001***

Poichè nelle condizioni di trasformabilità viene disciplinato che *"il Piano Particolareggiato deve essere coerente con gli obiettivi di progetto contenuti nel documento "Fréjus - Jafferau , Il nuovo svincolo di Bardonecchia della A32: da problema a opportunità" "* si segnala all'AC l'opportunità di allegare tale documento alla variante di PRGC o perlomeno elencarne obiettivi e specifiche.

Nella sezione Dati di Progetto viene riportata la "Massima SL trasferibile dalla zona SLc60 pari a 1200 mq;" vista la mancanza di indici urbanistici, si da atto che tale superficie rappresenta la SL massima realizzabile sull'area ed in ogni caso occorre specificare gli indici urbanistici quali H max e Indice di Copertura.

L'indicazione relativa all'altezza e numero piani fuori terra secondo cui *"è ammessa la realizzazione di un edificio a ponte sul piazzale autostradale con un solo piano oltre il piano pilotis"* rappresenta una indicazione troppo generica, occorre indicare un valore numerico dell'altezza massima consentita.

Parimenti per le funzioni compatibili ammesse non sono indicati percentuali di SL massima, parametri urbanistico edilizi e standards richiesti.

### ***SCHEDA AVU2- Zona di Trasformazione ZT003***

Nella sezione Dati di Progetto è indicata la possibilità di “ampliamento del 20% dei volumi esistenti”; occorre chiarire se tale premialità è riferito anche alla SL e se si tratta della stessa premialità prevista all’art. 37, con o senza il limite dei 20 mq o se i due incentivi si cumulano.

### ***SCHEDA AVU3- Zona di Trasformazione ZT008***

Nella sezione Dati di Progetto occorre verificare la coerenza tra il dato di “Altezza massima 15 metri” che pare eccessivo rispetto al dato di “Piani fuori terra pari a 3”.

***Punto 6 - (Punto 12 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale)***

#### ***Standard urbanistici***

Si ribadisce, in quanto l’argomento non risulta esaustivamente riscontrato rispetto a quanto riportato nel parere/contributo con prot. 169483 del 29.11.2023, il contributo collaborativo regionale: *”Premesso che le osservazioni regionali sono, nel caso in argomento, volte meramente ad un risultato tecnico motivatamente coerente alla normativa, è da evidenziare che le annotazioni poste non determinano necessariamente modifiche prescrittive alla documentazione prodotta bensì un’opportunità di affinamento di quanto riferito nella documentazione trasmessa. E’ quindi da osservare che gli approfondimenti e le motivazioni in merito all’eccesso di aree a parcheggio rispetto alla quota indicativa di cui all’art. 21 delle LR 56/77 non risultano allegati alla PTPD né sono stati prodotti nel corso della seconda conferenza di copianificazione.*

*Si evidenzia peraltro che gli standard urbanistici previsti dall’art.21 della LR 56/77 non sono demandabili ad altri Comuni, sebbene confinanti.*

*Per quanto riguarda gli standard urbanistici dedicati all’istruzione si sottolinea che l’indirizzo di accertamento degli istituti previsto dalla Città Metropolitana di Torino è riferito unicamente alle Scuole Secondarie di secondo grado”.*

In merito all’Area SLc60 si richiama nuovamente il contributo collaborativo regionale: *“E’ quindi da sottolineare che la motivazione addotta non pare, nella sostanza esaustiva quanto meno per quanto riguarda:*

- il fatto che evitare “l’insediamento di strutture per attività agricola” è ottenibile con modalità urbanistiche che non necessitano l’individuazione di un’area a standard;*
- l’acquisizione al patrimonio pubblico giustifica l’individuazione dell’area a standard, semmai limitatamente alle aree non ancora appartenenti al demanio comunale”*

In merito poi alla capacità edificatoria attribuita all'area Slc60 e trasferibile con tecniche perequative, pari a 22.286 mq di Superficie Lorda, si rileva che questa costituisce un cospicuo "serbatoio" di volumetria che viene fatta "atterrare" con tecniche perequative, secondo quanto disposto dalle schede AVU, unicamente nelle aree ZT001 e la ZT008, rispettivamente per un massimo di 1.200 mq e 3.000 mq. Poiché la SL complessiva trasferibile dalle aree a Servizi ammonta a 31.666 mq e che una quota pari a 11.239 mq è prevista in atterraggio nelle aree Rsc, dedotte le suddette capacità riferibili alle aree ZT001 e ZT008, rimane una quota residua di 16.227 mq di SL trasferibile per la quale non risulta chiara la collocazione prevista dalla variante di Piano. Si ricorda che il piano regolatore deve individuare compiutamente e cartografare le aree di destinazione dell'intera capacità edificatoria oggetto di perequazione. In assenza di individuazione dell'atterraggio di tali capacità edificatorie nell'ambito pianificatorio queste sono da considerarsi inesistenti.

Si rileva inoltre che il testo inserito in relazione illustrativa per motivare la scelta dell'area a servizi Slc60 cita testualmente "*L'area Slc060 ha la funzione di valorizzare e tutelare la borgata e il suo contesto paesaggistico, in particolare dei pascoli posti a monte dell'insediamento*"; si sottolinea che all'interno delle aree Slc non è consentita la destinazione agricola a pascolo.

Per quanto sopra riportato si conferma quanto previsto nel prot. 169483 del 29.11.2023.

***Si rileva che il Punto 7 dell'Elaborato 1 adottato con DGC n. 25 del 28.05.2024 è stato accorpato al Punto 6 dello stesso documento***

***Punto 8 - (Punto 13 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale)***

### ***Fascia/e di rispetto cimiteriale***

Si richiama in merito l'art. 27 comma 6quater della LR 56/77 che consente nella fascia di rispetto cimiteriale esclusivamente la realizzazione di infrastrutture, giardini, parchi, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; occorre pertanto specificare che, qualora le aree Slc ricadano in fascia cimiteriale, sono escluse le destinazioni quali il gioco, lo sport, attrezzature direzionali e commerciali, generalmente consentite dall'art. 29.2 delle NTA per le aree Slc, fatto salvo quanto previsto al comma 6ter dello stesso articolo 27 delle LUR (opere pubbliche o di interesse pubblico).

La riformulazione del comma 4 dell'art. 54 non pare recepire correttamente le osservazioni della seconda conferenza. Si ribadisce pertanto che la "riduzione" della fascia cimiteriale ex art. 27 c. 6ter della LUR è applicabile ad interventi edilizi puntuali e non ad intere aree urbanistiche, e non determina la modifica dei 200 m della fascia cimiteriale, che resta pertanto in vigore, ma esclude unicamente il "tassello" dell'intervento edilizio oggetto di parere degli organi competenti. Si segnala che tale disposizione vige *ex lege* a prescindere che venga richiamata dalle Norme di PRG. Si rende necessario quindi riformulare l'articolato del suddetto comma 4 in coerenza con quanto sopra riportato.

**Punto 9 - (Punto 15 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale)**

***Norme di Attuazione (N.d.A.) Art. 3 (definizioni generali) comma 25 e Art. 25***

Si ritiene che la definizione di “rudere” di cui all’art. 3 comma 25 delle NTA non debba contenere le modalità di intervento per il recupero della volumetria dello stesso (“*ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001*”), ma limitarsi alle caratteristiche tipologiche e morfologiche che consentono di individuare come tale un manufatto edilizio; a chiarimento del parere di seconda conferenza prot. 140585 dell’8/08/2024 si segnala che il richiamo al DPR 380/01 era meramente volto alla identificazione dei requisiti utili alla individuazione del fabbricato come recuperabile e non a fini di descrizione della “definizione degli interventi edilizi”.

Si suggerisce di aggiungere le suddette modalità di recupero nelle definizioni dei tipi di intervento ammessi sui ruderi agli artt. 13 e 40 delle NTA.

Si segnala inoltre che le tipologie di intervento sui ruderi di cui agli artt. 13 e 40 delle NTA devono essere coordinate con la definizione di ristrutturazione edilizia dell’art. 3 lettera d) del DPR 380/01 come modificato dal DL 69/2013, convertito in Legge 98/2013 e dal DL 76/2020 anche per quanto riguarda gli edifici tutelati dal Codice o dal PRG ex art. 24 della LUR.

Pertanto il capoverso dell’articolo 3 comma 25 “...la consistenza planivolumetrica può essere accertata ...” va intesa come “...la consistenza planivolumetrica deve essere accertata..”.

Si richiama inoltre la sentenza del Consiglio di Stato 616/2023 che esclude la portata retroattiva del DL 69/2013 e concepisce due autonomi regimi edilizi per le costruzioni il cui crollo sia avvenuto ante L.98/2013 di conversione del predetto DL, che sono da considerare nuova costruzione, o post L. 98/2013 che rientrano invece in ristrutturazione edilizia.

**Punto 11 - (Punto 15 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale)**

***Art. 19 [Ambiti di valorizzazione urbana (AVU)] comma 4***

Si riporta di seguito quanto già segnalato nel contributo collaborativo:

*“Per quanto riguarda le zone ZT, al fine dell’ossequio dell’articolo 13 della LR 56/77, queste devono prevedere “parametri” quali indici, limiti, vincoli e quantificazione delle destinazioni d’uso, seppur mantenendo la possibilità di una moderata flessibilità delle stesse con l’indicazione di un minimo ed un massimo. Solo in tal caso può esser ammesso che in ambito di formazione dello strumento urbanistico esecutivo le suddivisioni delle zone urbanistiche indicate nelle tavole possano essere modificate all’interno degli strumenti di cui al comma 2 e 3 senza che questo comporti variante urbanistica.”*

Non si ritiene che le modifiche apportate alle schede AVU introducano in tal senso sufficienti

parametri per poter escludere il ricorso alla variante urbanistica in fase attuativa.

**Punto 13 -** *(Punto 15 delle Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale)*

**Art. 25 comma 17**

Si riporta di seguito l'osservazione in merito all'art. 25 comma 17 formulata nel contributo collaborativo regionale trasmesso con nota prot. 77934 del 24.04.2024:

*“Si richiama quanto già espresso per gli art. 39 e 40 in merito alle destinazioni d'uso ammesse in area agricola ai sensi dell'art. 25 della LUR; non si ritiene pertanto condivisibile l'ultimo capoverso della modifica proposta, secondo cui “Alle condizioni previste dall'art. 25 comma 10 della L.R. 56/77 e s.m.i., è possibile il recupero di fabbricati esistenti per la realizzazione di rifugi alpini”, in quanto tale fattispecie rientra nella destinazione d'uso turistico ricettiva (TR), non ammessa in area agricola.”*

A tal proposito si richiama quanto osservato nella presente relazione al punto 18 in merito al recupero di edifici in area agricola art. 39.

**Punto 27 -** *(Osservazioni Direzione Ambiente , Energia e Territorio - Settore Pianificazione Regionale per il Governo del Territorio - Esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello strumento di pianificazione del comune di Bardonecchia (TO) in adeguamento al piano paesaggistico regionale)*

**Osservazioni in merito alle aree oggetto di trasformazione - Stralcio zona ZT007**

L'osservazione è già trattata al precedente Punto 2, a cui si rimanda integralmente.

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE</b> |
|----------------------------------|

Le valutazioni contenute nel presente parere, integrate dagli allegati, costituiscono la posizione di Regione Piemonte, ai sensi del 14° c. art. 15 della LR n. 56/77 e degli art. 12 e 13 del Regolamento regionale di cui al DPGR del 23/1/2017, n. 1/R, sul dissenso manifestato dal Comune con Consiglio Comunale n.25 del 28.05.2024.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate il Settore scrivente per la terza seduta della conferenza dei servizi convocata in modalità telematica per il giorno 12.09.2024, ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza, valutazione favorevole in merito ai contenuti degli elaborati riproposti su cui ha dissentito redatti ai sensi dell'art. 17 comma 14 della LR 56/1977 e art.13 comma 1 del regolamento Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 2017, n. 1/R, fatto salvo quanto prescritto nei precedenti punti.

Ad integrazione di quanto illustrato nel presente contributo si richiama il verbale della prima seduta della terza conferenza di conferenza di copianificazione agli atti con prot. 00131431 del 23.07.2024 mentre, per la parti di documentazione urbanistica non oggetto delibera di Consiglio Comunale n.25

del 28.05.2024 e in quelle ivi comprese ma non identificate quali “non condivise” rispetto al parere della seconda seduta della seconda conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo del nuovo PRGC, si rimanda agli esiti di detta seduta e, per quel che riguarda l’Ente scrivente, al proprio parere/contributo prot. 169483 del 29.11.2023 da intendersi integrato dai chiarimenti riportati nei punti precedenti.

Si rammenta che è responsabilità del soggetto istituzionale che approva il piano provvedere alla ripubblicazione degli elaborati oggetto di approfondimento, qualora ne ravvisi la necessità.

A titolo collaborativo si ricorda che la Deliberazione Consiliare di approvazione del Progetto Definitivo della Variante dovrà dare atto *“di aver recepito integralmente gli esiti della terza Conferenza di copianificazione e valutazione”* così come previsto all’art. 15, comma 14 della LR 56/77; la stessa, unitamente agli atti approvati dal Consiglio competente, dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino secondo le modalità individuate dal regolamento regionale ad oggetto *“Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista all’art. 15 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale”* pubblicato sul BUR n. 4 S1 in data 26.01.2017. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’art. 15, commi 17, 17bis e 17ter, della LR 56/1977 e s.m.i., la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è subordinata, a pena d’inefficacia, alla preventiva trasmissione alla Regione dello strumento urbanistico approvato. Si rimanda in proposito a quanto contenuto nel *“Comunicato dell’Assessore all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile in merito all’applicazione dell’articolo 85 (Modifiche all’articolo 15 della LR 56/1977), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018, in tema di pubblicazione degli strumenti urbanistici”* (BUR n. 52 S1 del 28.12.2018).

Il Dirigente del Settore

**Arch. Alessandro MOLA**

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005)*

*Referenti:*

Enrico Alessio Tel 011 43223586

Edoardo Trossero Tel. 011 4322753

**ESITI DEL TAVOLO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELLO  
STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA (TO)  
IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE  
III Conferenza di copianificazione e valutazione**

*Adeguamento del Piano regolatore generale comunale (Prgc) al Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, in attuazione dell'articolo 145, comma 4, del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (Codice) e dell'articolo 46, comma 2, delle Norme di attuazione (NdA) del Ppr e ai sensi dell'articolo 8bis, comma 6 della l.r. 56/1977 "Tutela e uso del suolo".*

**Presenti in data 25 luglio 2024**

*MiC - Segretariato regionale per il Piemonte: Carlotta Fierro, Francesca Restano*

*MiC - Soprintendenza SABAP-TO: Aurora Argiroffi, Silvia Gazzola, Daniela Sala*

*Regione Piemonte: Marta Argenziano, Renata Pellizzaro (Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio); Enrico Alessio, Edoardo Trossero (Settore Urbanistica Piemonte Occidentale)*

**Documentazione oggetto di esame**

*Allegati alla DCC n. 25 del 28 maggio 2024 (Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale – Proposta Tecnica di Progetto Definitivo - seconda conferenza di copianificazione - verbale seconda seduta - accettazione non integrale degli esiti della conferenza - riproposizione degli aspetti oggetto di dissenso ad una ulteriore e definitiva conferenza di copianificazione e valutazione ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 56/77 e s.m.i.), per le sole parti relative alle risultanze riportate negli Esiti del Tavolo tecnico riunitosi in data 18 ottobre e 10 novembre 2023 non accettate dall'amministrazione comunale, con specifico riferimento a quanto riscontrato nell'Elaborato 1 "Proposta di modifiche e integrazioni alla Relazione tecnica illustrativa ed integrativa" (di seguito Elab. 1). Come condiviso nella prima seduta della III Conferenza (cfr. Verbale 16 luglio 2024) la "responsabilità istruttoria non si estende quindi alle restanti parti che, ancorché rappresentate nella documentazione progettuale, restano di piena responsabilità dell'Amministrazione Comunale".*

**Iter procedurale**

Il processo di adeguamento al Ppr è stato seguito dal Comune di Bardonecchia solo nella seconda fase della procedura di variante al Prgc, nell'ambito di un procedimento avviato preliminarmente all'approvazione del Ppr avvenuta il 3 ottobre 2017.

In data 21 dicembre 2022 sono stati adottati gli elaborati della Proposta tecnica del progetto definitivo (Ptpd), presentati nel corso della prima seduta della II Conferenza di copianificazione e valutazione del 2 marzo 2023, durante la quale è stata richiesta documentazione integrativa, successivamente trasmessa.

Il Tavolo tecnico di cui all'art. 2, c. 6 del Regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 4/R, costituito dai funzionari del MiC e della Regione, si è riunito in data 18 ottobre e 10 novembre

2023, per procedere all'esame della Ptpd, al fine di predisporre i contributi di rispettiva competenza espressi nella seduta conclusiva della II Conferenza di copianificazione e valutazione, tenutasi in data 30 novembre 2023. In tale occasione è stata decisa la sospensione della seduta per permettere al Comune di esaminare le osservazioni pervenute, e prevista per il giorno 26 gennaio 2024 la riconvocazione, trasformata successivamente in incontro tecnico fra gli enti interessati.

La seconda seduta riconvocata è stata quindi fissata per il giorno 22 febbraio; in tale data la Conferenza si è espressa favorevolmente sul Prgc a condizione che il progetto definitivo venisse redatto tenendo conto di tutti i pareri, osservazioni e contributi espressi nell'ambito della Conferenza stessa.

Nel corso della seduta il Comune ha presentato alcune posizioni di dissenso rispetto alle criticità evidenziate nei pareri depositati dagli Enti, chiedendo di allegare al verbale le considerazioni già predisposte dallo stesso Comune a tale proposito (Allegato A: Riepilogo osservazioni e controdeduzioni dell'amministrazione proponente), riservandosi inoltre la facoltà di attivare le procedure di cui all'art. 15, c.14 della l.r. 56/77, qualora, sentito il competente organo consiliare, non fossero stati accettati integralmente gli esiti del procedimento.

L'amministrazione comunale ha ritenuto di confermare gli elementi di dissenso relativi ai contributi degli enti pervenuti in Conferenza - predisponendo approfondimenti e integrazioni rispetto alle controdeduzioni riportate nell'Allegato A citato - e con DCC n. 25 del 28 maggio 2024 ha deliberato di non accettare integralmente le risultanze della Conferenza, in particolare le osservazioni precisate nella Relazione tecnica illustrativa e integrativa (Elab. 1) e di riproporre ad una III Conferenza di copianificazione e valutazione le previsioni di Piano per la parte delle osservazioni non integralmente accolte e quindi sugli aspetti di dissenso rispetto agli esiti della II Conferenza, ai sensi dell'art. 15, c.14 della l.r. 56/77.

Con medesima deliberazione si è inoltre adottato l'elaborato 1D1, integrativo alla Relazione illustrativa, inerente all'adeguamento al Ppr, richiesto nella prima seduta della II Conferenza di copianificazione e valutazione e già trasmesso in data 1 aprile 2023, (prot. n.5999).

## **1. OSSERVAZIONI**

Il Tavolo tecnico si è espresso per la prima volta nella fase di Ptpd dato che, come già segnalato, il processo di adeguamento al Ppr è stato seguito dal Comune di Bardonecchia solo nella seconda fase della procedura di variante al Prgc. Il Tavolo non si è quindi potuto esprimere in merito all'adeguamento al Ppr in sede di Proposta tecnica di progetto preliminare (Ptp).

In merito alla definizione dei beni paesaggistici, nella seduta del 22 febbraio 2024 della II Conferenza, rispetto ad alcune problematiche riferite all'individuazione dei territori coperti da foreste da boschi (ex art. 142, c.1, lett. g. del Codice) e alla definizione delle superfici ricoperte da vegetazione arborea non considerate bosco ai sensi dell'art. 3, c. 3bis della l.r. 4/2009, il Comune ha dichiarato la volontà di rinunciare a determinare tali riconoscimenti nell'ambito della variante generale, come riportato in dettaglio nel verbale della Conferenza citata.

Di seguito sono affrontati gli aspetti relativi alle risultanze del Tavolo tecnico per la Ptpd (sulla cui base sono stati formulati i contributi della Regione e del MiC) non integralmente accettati dall'amministrazione comunale, fornendo riscontro ai punti evidenziati nell'Elab. 1, punti **24-30**,

paragrafo “[...] *Esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello strumento di pianificazione del comune di Bardonecchia (To) in adeguamento al piano paesaggistico regionale – Allegato 3 al Parere Regione Piemonte*”.

**24**

### **Centri e nuclei storici**

Relativamente ai **Centri e nuclei storici** di cui all’art. 24 delle NdA del Ppr, constatato l’accoglimento di quanto richiesto per quanto concerne gli edifici schedati come B2, visto invece il mantenimento delle previsioni per gli edifici schedati come B3, classificati come “edifici del tessuto storico di pregio architettonico, culturale, ambientale”, seppure “con interventi recenti in contrasto”, si ribadisce quindi la necessità di garantire anche per i B3 “gli obiettivi di salvaguardia dei caratteri tipologico-costruttivi dei fabbricati”, normando e limitando anche per essi gli interventi di demolizione e ricostruzione o di sostituzione. Si ricordano a tal proposito anche le prescrizioni specifiche contenute nella Scheda A096 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte: “*Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA.*” Rispetto alle modalità attuative si rimanda all’art. 24, c. 4 lett. d) della l.r. 56/1977: “*non sono ammessi di norma interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica salvo casi eccezionali e motivati, semprechè disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati e approvati ai sensi dell’art. 40*”.

**25**

### **Recupero dei ruderi in zona agricola**

Riguardo all’art. 40 delle NTA del Prgc, si chiarisce che la richiesta formulata dal Tavolo era volta non a individuare negli elaborati tutti i ruderi presenti in zona agricola, ma solo quelli che si intende recuperare per nuove destinazioni d’uso, secondo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia.

**26**

### **Osservazioni in merito alle aree oggetto di trasformazione ZT006**

Sul punto si riprendono e sviluppano le considerazioni già espresse dal MiC in occasione della prima seduta della III Conferenza di copianificazione e valutazione, e in particolare:

#### **Zona AA004 – Nucleo storico di S. Sisto**

In merito alla zona **AA004** e con riferimento ai rilievi formulati dall’amministrazione comunale, si ricorda che la valutazione della conformità delle previsioni rispetto alla pianificazione sovraordinata tiene conto dell’attuale contesto normativo di riferimento. Come previsto dalla l.r. 56/77 “*Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l’attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo*”(cfr. art. 17 c. 1), soprattutto nei casi di variante generale che estendono tale assunto all’“*intero territorio comunale*”. L’istruttoria pertanto è necessariamente riferita a tutte le previsioni introdotte o confermate dalla variante, indipendentemente dalla zonizzazione già riportata sul Piano regolatore vigente. In merito alle osservazioni formulate sulla Ptp si ricorda, come già evidenziato in premessa, che il Tavolo tecnico è intervenuto solo nella seconda fase della

procedura urbanistica, esprimendosi sulla Ptpd, nel rispetto della disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione.

Rispetto all'ipotesi formulata dal Comune di considerare l'intervento di ricostruzione dell'ex nucleo di San Sisto non come previsione di nuova espansione ma come conferma di un insediamento esistente (quindi non in contrasto con le prescrizioni specifiche contenute nella Scheda A096 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, che ammette eventuali previsioni solo in contiguità con le aree edificate esistenti) si osserva che, esaminata la consistenza dei ruderi oggi esistenti, come da presentato "Rilievo dei ruderi di San Sisto" nell'Elab.1 e a seguito di sopralluogo effettuato in data 5 aprile 2024, constatato che i ruderi oggi esistenti sono privi delle coperture, degli orizzontamenti e in gran parte anche dei muri perimetrali, esaminata inoltre l'unica fotografia storica riportata, dalla quale è desumibile la consistenza del solo fabbricato in prossimità della cappella, non risulta possibile accertare la preesistente consistenza degli edifici in oggetto, se non per l'edificio di cui si è prodotta documentazione fotografica (un piano fuori terra verso monte e due piani verso valle, di cui uno parzialmente interrato e forse già frutto di rimaneggiamento su preesistente rudere). Il rilievo stesso del nucleo, riportato nell'Elab. 1, consta principalmente di ridotti ed esigui resti di murature residuali, consistenti in pochi corsi fuori terra, riportati in grigio scuro, e di ampi tratti ipoteticamente ridisegnati in grigio chiaro (come da legenda). Sulla base di tali considerazioni si ribadisce che, stante la condizione dei ruderi, la zona è da considerarsi urbanisticamente ineditata e non sussistono le condizioni per accertare la preesistente consistenza del nucleo e dunque la sua fedele ricostruzione.

A ulteriore conferma di quanto sopra esposto, le stesse definizioni della disciplina edilizia di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 riportano chiaramente che *"Costituiscono [...] ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza"* e che *"nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria"*, escludendo quindi la possibilità di ricondurre l'intervento di ricostruzione del nucleo di San Sisto a intervento di "ristrutturazione edilizia", se non per il singolo edificio che risulta dalla documentazione fotografica. Si conferma pertanto quanto già osservato negli Esiti del Tavolo tecnico sulla Ptpd relativi alla II Conferenza di Copianificazione e valutazione.

### **Zona ALBn001**

In merito alla zona alberghiera di nuovo impianto **ALBn001**, nell'Elab. 1 tale previsione viene ritenuta *"in contiguità"* con la zona AA004 Nucleo Storico di San Sisto e *"parzialmente già urbanizzata dalla presenza di due edifici residenziali esistenti"* nonché *"contigua alle zone destinate a campeggio esistenti"*. Richiamate le considerazioni sopra formulate sulla zona AA004, dato che né i due edifici isolati citati né le aree a campeggio costituiscono contesto edificato (non essendo tra l'altro nemmeno perimetrate dal Prgc quali nuclei abitati) e che le citate aree a campeggio sono inoltre localizzate al di là della strada provinciale SP216, del corso d'acqua e della fascia boscata - evidenti e oggettive soluzioni di continuità delle aree sotto il profilo urbanistico - si conferma integralmente quanto già osservato negli Esiti del Tavolo tecnico sulla Ptpd relativi alla II Conferenza di Copianificazione e valutazione.

28

#### **Osservazioni in merito alle aree oggetto di trasformazione**

##### **Zona Rsn004**

Rispetto alla zona residenziale di nuovo impianto **Rsn004**, riservata per il 100% a edilizia convenzionata, si prende atto delle dichiarazioni formulate dall'amministrazione comunale a dimostrazione del rispetto del requisito fissato dall'art. 19 delle NdA del Ppr, come richiesto negli Esiti del Tavolo tecnico, ovvero l'assenza di localizzazioni alternative, e in particolare: l'assenza su tutto il territorio comunale di edifici o aree dismesse adatte alla destinazione residenziale, anche con interventi di rigenerazione urbana eventualmente da eseguirsi tramite piani di recupero di iniziativa pubblica; l'assenza di possibili zone di espansione esterne all'urbanizzato non soggette a vincoli di natura idrogeologica o di minore sensibilità paesaggistica rispetto a quella individuata, e l'impossibilità di destinare completamente a prima casa le altre due zone di espansione residenziale RSn001 e RSn002, inserite nel territorio già urbanizzato.

Il Tavolo tecnico prende atto, inoltre, della volontà di prevedere l'edificazione nel lotto unicamente all'esterno della fascia di tutela paesaggistica del Torrente Rho.

Rispetto alle richieste di perimetrazione della zona come "aree a rischio archeologico" e alle relative prescrizioni normative, si ribadisce invece quanto già osservato negli Esiti del Tavolo tecnico sulla Ptpd relativi alla II Conferenza di Copianificazione e valutazione.

29

#### **Osservazioni in merito alle aree oggetto di trasformazione**

##### **Ex Unità urbana di intervento n. 25 PRGC vigente**

Riguardo all'area **ex Unità urbana di intervento n. 25**, a destinazione residenziale e alberghiera, il Tavolo tecnico rileva che non sono pervenute da parte dell'amministrazione comunale considerazioni nel merito della conformità della previsione rispetto alle indicazioni della pianificazione sovraordinata, pertanto non si ravvisano elementi per una riconsiderazione delle valutazioni già espresse negli Esiti del Tavolo tecnico sulla Ptpd relativi alla II Conferenza di Copianificazione e valutazione.

30

#### **Osservazioni in merito alle aree oggetto di trasformazione**

##### **Zona Rsc059 – lotto di completamento**

Riguardo al lotto di completamento ricadente all'interno della zona residenziale di completamento **Rsc059**, con riferimento ai rilievi sollevati negli Esiti del Tavolo tecnico sulla Ptpd rispetto all'intersezione della Tour d'Amount con la **zona di interesse archeologico ex art. 142, c. 1, lett. m) del Codice**, si chiarisce che, ai sensi dell'art. 23, c. 8 delle NdA del Ppr, all'interno delle zone di interesse archeologico sono ammissibili, se compatibili con la conservazione della stratificazione archeologica e con quanto previsto dalla parte seconda del Codice: gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; gli interventi di ampliamento del patrimonio edilizio se finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale; gli interventi di esclusivo adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari; l'ampliamento di cave attive a determinate condizioni; l'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di pertinenza di edifici esistenti; la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, in presenza di determinate condizioni. Pertanto si ribadisce che, sebbene l'area non sia da ritenersi

inedificabile, gli interventi di nuova costruzione ammessi all'interno del previsto lotto di completamento dovranno concentrarsi all'esterno della zona di interesse archeologico.

L'inammissibilità di interventi modificativi dello stato dei luoghi è invece da riferirsi all'**area libera prativa di elevato valore paesaggistico** rappresentata a pag. 713 del Catalogo (e scaricabile in formato georiferito dal Geoportale Piemonte alla voce "Ppr - Aree libere di elevato valore paesaggistico e panoramico"), la quale interseca: la citata zona residenziale di completamento Rsc059 (anche se non il lotto di completamento), l'area per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport Slc041, l'area per attrezzature di interesse comune Slb001 e la zona agricola. Al fine di garantire il rispetto della prescrizione della Scheda A096 del Catalogo, che ne prevede l'integrale conservazione, si ribadisce la necessità di riportare il perimetro dell'area libera prativa sulle Tavole di zonazione oltre che sulla Tavola dei Vincoli e sulla Tavola di raffronto.

## 2. CONCLUSIONI

A conclusione di riunione, il Tavolo tecnico concorda di riportare quanto precedentemente condiviso nei pareri che saranno predisposti dalla Regione e dal MiC per la seconda seduta della III Conferenza di copianificazione e valutazione, convocata per il 12 settembre 2024.

Lo strumento urbanistico dovrà recepire le risultanze della II Conferenza, come integrate e riviste sulla base degli Esiti del presente Tavolo tecnico.

Si ricorda che nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo dovrà essere riportato che il Prgc è adeguato al Piano paesaggistico regionale del Piemonte approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017. Dell'avvenuta pubblicazione sul BUR del provvedimento di approvazione dovrà essere data immediata comunicazione alla Regione (Settore Urbanistica Piemonte Occidentale e Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio), con contestuale trasmissione al Settore Urbanistica Piemonte Occidentale degli atti approvati e dei relativi *shapefile*.

A seguito dell'entrata in vigore dello strumento urbanistico adeguato al Ppr, in caso di interventi in ambiti soggetti a tutela paesaggistica la Relazione paesaggistica, predisposta ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice, dovrà dichiarare l'avvenuto adeguamento del Prgc al Ppr e contenere tutti gli elementi necessari per la verifica di conformità dell'intervento sia rispetto alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr, sia rispetto alle altre disposizioni del Prgc adeguato al Ppr. L'istanza trasmessa alla Regione (in caso di procedura ordinaria qualora di competenza regionale) e alla Soprintendenza dovrà essere corredata da una dichiarazione di conformità del progetto alle norme del Prgc rilasciata dal Comune.

Il Comune, successivamente all'approvazione, trasmette al Ministero della Cultura (Segretariato regionale del MiC per il Piemonte e Soprintendenza competente), dandone contestuale comunicazione alla Regione, il progetto definitivo unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, chiedendo la dichiarazione di positiva verifica dell'avvenuto adeguamento del Prgc al Ppr. A seguito della comunicazione al Comune e alla Regione, da parte del Segretariato, della positiva verifica dell'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr, ai sensi dell'art. 146, c.5 del Codice, il parere della Soprintendenza assume natura obbligatoria non vincolante.

Torino, 25 luglio 2024.

**Per la Regione, Direzione Ambiente, Energia e Territorio**

Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio  
arch. Renata Pellizzaro

Settore Urbanistica Piemonte Occidentale  
arch. Edoardo Trossero

**Per il MiC**

Segretariato regionale del MiC per il Piemonte  
dott.ssa Francesca Restano

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la Città metropolitana di Torino  
arch. Daniela Sala



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico regionale – Città metropolitana di Torino

[tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it)

[tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it)

Prot. n. (\*)

A1813A

Torino, .....

Classificazione 11.60.10 – STRGEN\_A1813A – 1122/2017C/A18000 – 25

(\*) Riportato nei meta dati DOQUI

Alla Direzione Ambiente, Governo e  
Tutela del Territorio  
Settore Urbanistica Piemonte  
Occidentale  
P.zza Piemonte, 1 – 10127 Torino

Riferimento pratica: ns. protocollo n. 28121/A1813C del 05/06/2024

OGGETTO: Comune di Bardonecchia (TO). LR 56/77 e LR 3/13. Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Generale al PRGC, Terza Conferenza.

Trasmissione parere unico ai sensi della DGR 64-7417 del 07/04/2014.

## Premessa

A seguito della richiesta del Settore Urbanistica Piemonte Occidentale della Regione Piemonte (prot. n. 102859 del 05/06/2024; ns prot. n. 28121/A1813C del 05/06/2024) si invia il Parere Unico della Direzione A1800A redatto ai sensi della DGR 64-7417 del 07/04/2014 per la terza Conferenza di Copianificazione.

Con nota prot. n. 51662/A1813C del 30/11/2023 era stato espresso il Parere Unico di Direzione sulla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante in oggetto. Il Parere risultava favorevole al proseguimento della Variante a condizione dell'osservazione di prescrizioni tecniche.

Con DCC n. 25 del 28/05/2024 il Comune ha manifestato la volontà di non accogliere o accogliere parzialmente alcune delle risultanze prescrittive contenute nel Parere Unico di Direzione del 2023 allegando alla medesima la documentazione tecnica per il riesame del parere regionale su specifici argomenti e convocando contestualmente la prima seduta della terza Conferenza di Copianificazione per il giorno 16/07/2024.

La documentazione tecnica messa a disposizione dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale nel disco di rete condiviso è costituita per le materie di competenza dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 – Relazione illustrativa degli elementi che il C.C. ripropone alla III Conferenza di Copianificazione e ai sensi dell'art. 15, comma 14 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 1 – Allegato A - Relazione Illustrativa (maggio, 2024);
- 4A – Allegato B – Norme Tecniche di Attuazione (maggio, 2024);
- GEO1B – Allegato H (maggio, 2024).

## Analisi approfondimenti

L'attività istruttoria è consistita quindi nella valutazione della proposta di revisione dei punti del Parere Unico di Direzione sulla Proposta tecnica del Progetto Definitivo del 30/11/2023 sui quali il Comune ha ritenuto necessario apportare chiarimenti, argomentazioni ed approfondimenti.

Nello specifico:

- punto **a** del Parere Unico di Direzione (previsione di un dissesto areale almeno EbA nelle aree IIIb1 attualmente prive di dissesto idraulico): il Comune ha aggiornato il quadro del dissesto con gli effetti della colata di agosto 2023 attribuendo all'area interessata dalla colata medesima un dissesto di tipo EbA, ampliando il dissesto EbA già presente derivato da modellazione idraulica. In aggiunta, nel settore mediano del conoide in destra idrografica del Torrente Frejus sono stati ampliati in senso più cautelativo un settore di conoide con dissesto CAe2 e uno CAb2 pur non individuando un dissesto di natura strettamente idraulica. Si ritengono accoglibili le modifiche e le argomentazioni apportate;

- punto **d** del Parere Unico di Direzione (necessità di aggiornare alcuni elaborati "confermati" a seguito di modifiche introdotte): il Comune non ha ritenuto opportuno aggiornare gli elaborati EGE1, EGE2 e EGE3 come richiesto dichiarando espressamente che gli stessi sono da ritenersi aggiornati ed integrati dagli elaborati prodotti per la Variante. Si ritiene accoglibile quanto dichiarato con la prescrizione di indicarlo espressamente nella Delibera di approvazione della Variante;

- in relazione al punto **n** del Parere Unico di Direzione, nel quale si prescriveva il divieto di realizzare autorimesse interraste in ambito di classi di Sintesi di pericolosità IIIa2 e III-indifferenziata, si ritiene di non condividere e di non accogliere le argomentazioni portate dal Comune a supporto della suddetta possibilità edificatoria individuata negli artt. 66 e 69 delle NdA del Piano. Ciò in quanto le classi IIIa l.s. e III-indifferenziata sono per definizione aree pericolose, inedificate ed inedificabili nelle quali è opportuno non modificare l'assetto geo-idrologico. Gli studi di compatibilità a cui si fa cenno nelle controdeduzioni, sono rivolti, secondo la CPGR 7/LAP/96 e relative NTE/99 e qualora sia effettivamente esplicitato nelle Norme del Piano, a singoli edifici isolati già esistenti in ambito di classe di Sintesi IIIa e III-indifferenziata, ricompresi in ampi versanti montani, marginali ai contesti urbani, non ubicati in aree di dissesto attivo o incipiente, e si riferiscono ad attività edilizie di manutenzione, eventuali ampliamenti funzionali e ristrutturazioni, e non a nuove edificazioni quali si configurerebbero rimesse interraste. E' tuttavia possibile che, in considerazione della scala alla quale sono condotte le indagini di PRGC, e del fatto che queste si concentrano con maggior dettaglio negli ambiti di classe di pericolosità I, II, IIIb e IIIc (ambiti urbanizzati o di potenziale urbanizzazione) in ambito di classe IIIa o III-indifferenziata siano presenti localmente areali in classe di pericolosità compatibili con la realizzazione di nuove autorimesse. Per tali ambiti, anche a seguito di specifiche esigenze di previsione futura di Piano ad oggi non emerse, sarà eventualmente possibile modificare la classe di Sintesi in occasione di future Varianti di Piano, a seguito di specifica analisi istruttoria che confermi effettivamente tale possibilità.

## **Conclusioni**

Sulla base dell'istruttoria effettuata e di quanto sopra esposto, e sulla base degli ambiti di competenza, nulla osta alla Variante in oggetto a condizione dell'accoglimento di quanto sopra enunciato.

Per tutti gli aspetti del Parere Unico di Direzione del 30/11/2023 prot. n. 51662/A1813C non citati nel presente Parere si deve fare riferimento alle prescrizioni e alle indicazioni in esso contenute.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Ing. Bruno IFRIGERIO  
(firmato digitalmente)

Prot. n. (\*)

Data (\*)

(\*) Numero di protocollo e data presenti  
nel file .xml di segnatura informatica

Al Presidente  
della Conferenza di Copianificazione e Valutazione  
Comune di Bardonecchia  
*comune.bardonecchia@pec.it*

e p.c. Regione Piemonte  
Settore Copianificazione Urbanistica  
Area Nord Ovest  
Arch. Alessandro MOLA  
Arch. Edoardo TROSSERO  
*urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it*

**OGGETTO: COMUNE DI BARDONECCHIA  
PROPOSTA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO NUOVO P.R.G.C.  
TERZA CONFERENZA  
Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 28 Maggio 2024  
Parere conclusivo**

Premesso che il Comune di Bardonecchia, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 56/77, con riferimento alla formazione del Nuovo Piano Regolatore Generale, ha provveduto a:

- **adottare**, con deliberazione C.C. n. 2 del 22 aprile 2015, la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare;
- **pubblicare** gli Atti della Variante, per 30 giorni consecutivi, dal 13/05/2015 al 12/06/2015, all'Albo Pretorio e sul Sito istituzionale del Comune, al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni, agli aventi titolo. Nel periodo indicato, sono pervenute n. 24 osservazioni, nei termini e n. 2 fuori termine (per un giorno);
- **trasmettere** alla Città Metropolitana, la documentazione relativa alla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare;
- con nota prot. n. 7398 del 18/05/2015 (PEC ns prot. n. 73146, stessa data), congiuntamente alla convocazione della prima seduta della Conferenza di Copianificazione e Valutazione, svoltasi in data **22 luglio 2015**, sospesa al fine di consentire l'adeguamento dei contenuti di Variante alla normativa relativa al rischio sismico;
- con nota prot. n. 13520 del 28/08/2017 (PEC ns prot. n. 100988, stessa data), gli elaborati integrativi e la convocazione della seduta conclusiva della Conferenza di Copianificazione e Valutazione, svoltasi in data **9 ottobre 2017**, presso la sede della Regione Piemonte, Corso Bolzano 44, Torino;
- con nota prot. n. 16112 del 16/10/2017, (PEC ns prot. n. 121859, stessa data) la convocazione della seconda seduta della prima Conferenza di Copianificazione e Valutazione, per il **25 gennaio 2018**, presso la sede della Regione Piemonte, Corso Bolzano 44, Torino;
- **adottare** il Progetto Preliminare, con D.C.C. n. 27 del 15 giugno 2021 e pubblicare la documentazione, come previsto dalla vigente normativa e per proroghe successive, fino al 5 novembre 2021. A seguito della pubblicazione sono pervenute n. 42 osservazioni;

- **adottare** con deliberazione C.C. n. 30 del 21 dicembre 2022, la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo, con nota prot. n. 713 del 13/01/2023 (PEC ns prot. n. 6658, stessa data), alla Città Metropolitana, contestualmente alla convocazione della prima seduta della seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione, in data **2 marzo 2023**; concordando nel corso della seduta, la data del 29 giugno 2023, per lo svolgimento della seconda seduta, successivamente posticipata, al fine di consentire ulteriori approfondimenti;
- **dare atto**, che, in data 13 agosto 2023, nel territorio comunale, si è verificato “... un evento alluvionale di rilevante magnitudo che ha interessato il bacino del Torrente Frejus, ...”, che ha reso necessario un’analisi approfondita dell’accaduto e la verifica del quadro del dissesto del bacino del Frejus, pervenendo alla determinazione di un ambito da sottoporre alla classe IIIb1 di rischio idrogeologico. I criteri di individuazione e la stessa perimetrazione sono stati condivisi, in forma definitiva, con i competenti Settori della Regione Piemonte e alla presenza del rappresentante della Città Metropolitana di Torino, nel Tavolo Tecnico, tenutosi in data **5 ottobre 2023**, presso gli uffici regionali;
- **convocare**, con nota prot. n. 20199 del 2 novembre 2023 (PEC ns prot. n. 153904, stessa data) la seconda seduta per lo svolgimento della Conferenza di Copianificazione e Valutazione, come concordato con gli Enti aventi diritto di voto, per il giorno **30 novembre 2023**, in modalità di videoconferenza; nel corso della quale gli Enti, hanno illustrato i pareri di competenza, espresso, per quanto riguarda la Città Metropolitana, con Determinazione Dirigenziale n. 7792 del 28/11/2023;
- **sospendere**, in condivisione con gli Enti aventi diritto di voto, la seduta della Conferenza, al fine di procedere alla valutazione dei contributi pervenuti;
- **riconvocare**, con nota prot. n. 22813 del 6.12.2023, per il giorno **26 gennaio 2024**, la seconda seduta della Conferenza, successivamente derubricata ad incontro finalizzato all’avvio, con i vari enti e settori coinvolti, di appositi tavoli tecnici di approfondimento e di analisi delle osservazioni pervenute, con riferimento, in particolare alle osservazioni pervenute dalla Regione Piemonte con nota prot. 169483 del 29.11.2023;
- **riconvocare**, con nota prot. 2432 del 6 febbraio 2024, per il giorno **22 febbraio 2024**, presso la sede della Regione Piemonte, la seconda seduta della seconda Conferenza, nel corso della quale, a seguito dell’espressione **favorevole** degli Enti rispetto al Nuovo P.R.G. a condizione che il Progetto Definitivo fosse redatto recependo i pareri, le osservazioni ed i contributi espressi in tale sede;
- **dichiarare**, in qualità di Amministrazione proponente, per mezzo del Presidente della Conferenza, in considerazione del tenore di alcune osservazioni presentate dagli Enti, l’eventuale attivazione delle procedure di cui al comma 14, secondo periodo dell’art. 15 della L.R. 56/77, qualora il competente organo consiliare non avesse accettato integralmente gli esiti dei suddetti pareri; (cfr: *Verbale della Conferenza*);
- **adottare**, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28 maggio 2024, avente ad oggetto “Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - Proposta Tecnica di Progetto Definitivo - seconda conferenza di copianificazione - verbale seconda seduta - accettazione non integrale degli esiti della conferenza - riproposizione degli aspetti oggetto di dissenso ad una ulteriore e definitiva conferenza di copianificazione e valutazione ai sensi dell’art. 15 comma 14 della L.R. 56/77 e s.m.i.” con la quale il Consiglio Comunale ha, fra l’altro, deliberato:
  - (punto 1) di “prendere atto dell’allegato verbale della prima seduta della seconda conferenza di co-pianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C. tenutasi il 2.03.2023, del verbale della seconda seduta della conferenza di copianificazione tenutasi 30.11. 2023, del verbale della seconda seduta riconvocata del 22.02.2024 e del contributo collaborativo pervenuto dalla Regione Piemonte di cui alla nota prot. 77934 del 24.04.2024, registrata al prot. comunale 7496 del 26.04.2024, relativamente ai contenuti dell’allegato “A” al verbale delle seconda seduta della seconda conferenza del 22.02.2024.”;
  - (punto 3) di “non accettare integralmente le risultanze della suddetta conferenza ed in particolare alcune delle osservazioni pervenute dagli enti, ... per le parti di rispettiva competenza, ritenendo quindi di riproporre ad una terza conferenza di copianificazione, ai sensi del comma 14 secondo periodo dell’art. 15 della L.R. 56/77, le previsioni di

*Piano per la parte delle osservazioni non integralmente accolte, e quindi sugli aspetti su cui dissente rispetto gli esiti della seconda conferenza, corredando la presente delibera, ai sensi dell'Art. 13 del regolamento Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 2017 n. 1/R, delle specificazioni riportate nella ... relazione e nei ... suoi allegati;*

- **convocare**, con nota prot. n. 9928 del 31 maggio 2024 (PEC nss. prott. n. 76323, n. 76324, n. 76325, stessa data), per il giorno **16 luglio 2024**, presso la Sede della Regione Piemonte di Torino, Piazza Piemonte 1, la prima seduta della Terza Conferenza di Copianificazione e Valutazione per l'esame della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del Nuovo P.R.G., allegando la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28 maggio 2024 e gli elaborati sotto riportati:

- **Relazione elab. 1** - Relazione illustrativa degli elementi che il C.C. ripropone alla III Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 15, comma 14 della l.r. 56/77 e s.m.i., con i seguenti allegati:

- **Allegato A** - Proposta di modifiche ed integrazioni alla Relazione Illustrativa (elaborato 1 del Nuovo PRGC);

- **Allegato B** - Proposta di modifiche ed integrazioni alle NtA (elaborato 4A del Nuovo PRGC);

- **Allegato C** - Proposta di modifiche ed integrazioni alle schede AVU (elab. 4E del Nuovo PRGC);

- **Allegato D** - Proposta di modifiche ed integrazioni all'elaborato 1A del Nuovo PRGC (Capacità insediative e verifica standard urbanistici)

- **Allegato E** - Proposta di modifiche ed integrazioni alle schede normative di sottozona (elaborato 4C del nuovo PRGC),

e per la sola parte oggetto di riproposizione alla III<sup>a</sup> Conferenza, ai sensi del comma 14 della L.R. 56/77:

- **Allegato F** - Proposta di modifiche ed integrazioni agli Allegati Tecnici (elaborato 2 del Nuovo PRGC);

- **Allegato G** - Proposta di modifiche ed integrazioni alla cartografia di Piano con riferimento alla Zona Rsn004 (esemplificazione su Tav 3C1 del Nuovo PRGC);

- **Allegato H** - Proposta di modifiche alla Carta di sintesi e pericolosità geomorfologica (esemplificazione su Tav GEO1B del nuovo PRGC);

- **convocare**, con nota prot. n. 13201 del 18/07/2024 (PEC ns. prot. n. 103937 del 18/07/2024) la seconda seduta della Conferenza della Terza Conferenza, per il giorno **12 settembre 2024**, alle ore 14,30, presso la Sede regionale;

Con riferimento ai contenuti del presente parere ed al prosieguo dell'iter approvativo del Nuovo Piano Regolatore del Comune di Bardonecchia, si evidenzia quanto segue:

- **visto**, l'Allegato A "Riepilogo osservazioni e controdeduzioni dell'Amministrazione proponente" al Verbale della Seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione - 2<sup>a</sup> seduta, svoltasi in data 22 febbraio 2024, predisposto dall'Amministrazione Comunale a seguito delle osservazioni pervenute dagli Enti competenti ed in particolare dalla Regione Piemonte, dello svolgimento della Conferenza del 31/11/2023;

- **visto**, il contributo collaborativo "Osservazioni all'allegato A al verbale della conferenza di copianificazione del 29/11/2023" formulato dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale della Regione Piemonte, con nota prot. 77934 del 24 aprile 2024 (registrata al prot. comunale 7496 del 26/04/2024), finalizzato a fornire approfondimenti e ulteriori indicazioni, alle osservazioni formulate dall'Ente medesimo, contenute nell'Allegato A, più volte richiamato;

- **visto**, i contenuti dei pareri formulati dal Ministero della Cultura, nelle articolazioni rispettivamente del Segretariato e della Soprintendenza nelle diverse fasi dell'iter di approvazione ed in ultimo il contributo, presentato in sede della prima seduta della Terza Conferenza;

- **visto**, il verbale della prima seduta della Terza Conferenza del 16 luglio 2024, nel quale, tra l'altro si dà riscontro, per quanto attiene la responsabilità istruttoria degli Enti, rispetto alla documentazione prodotta, **che la stessa è limitata alle sole modifiche apportate alle parti della Proposta Tecnica del Progetto**

**Definitivo, espressamente riferite alle parti "non condivise" dal Presidente della Conferenza e come tali sottoposte dal Consiglio Comunale al riesame della Terza Conferenza, ai sensi del comma 14 dell'art. 15 della L.R. 56/77, non estendendo tale procedimento alle osservazioni accolte;**

- **dare atto**, che, il territorio comunale è interessato dalla presenza di valenze paesaggistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere b), c), d), g), h), m) oltre ad essere sottoposto a tutela, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera d) del Codice dei Beni culturali, in forza del Decreto Ministeriale 21 febbraio 1953 **"Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Bardonecchia"**;

Con riferimento a quanto sopra richiamato ed alla luce della documentazione illustrata dal Comune nel corso della prima seduta della Terza Conferenza, svoltasi in data 16 luglio u.s., con la finalità, come previsto dalla vigente normativa di approfondire alcune delle tematiche proposte dalla Variante Generale, riguardanti in linea generale, materie di competenza della Regione Piemonte e del Ministero della Cultura. Nel riscontrare, che dall'esame del sopra richiamato allegato "A" al verbale della Conferenza del 22/02/2024, non si ha evidenza di alcuna *"osservazione non accolta"* derivante dal parere formulato dall'Ente scrivente e che, in linea generale da parte dell'Amministrazione Comunale, i contenuti dei pareri formulati dall'Ente scrivente, espressi rispettivamente con nota prot. n. 10898 del 25 gennaio 2018, in merito alla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare e con Determinazione del Dirigente della Direzione del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia, n. 7792 del 28/11/2023, per quanto attiene la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo, sono stati accolti, pertanto, si ritiene che l'iter approvativo in corso, può proseguire con l'approvazione del Progetto Definitivo, recependo integralmente i contributi degli Enti, comprensivi delle indicazioni emerse nel corso della prima seduta della Terza Conferenza oltre quelle riportate dai pareri consegnati nel corso della seconda seduta, ai sensi della vigente normativa in materia;

- con spirito collaborativo e come già segnalato nei pareri predisposti in precedenza, si richiama l'attenzione dell'Amministrazione Comunale, anche in considerazione del significativo periodo intercorso dall'avvio del percorso di formazione del Nuovo Piano ad oggi e alle plurali integrazioni documentarie, che lo hanno contrassegnato (*adeguamento normativa sismica, PPR, aree sciabili, evento alluvionale 2023 ecc ...*), di disporre un'azione di attenta verifica della documentazione componente il Nuovo Piano; oltre a quanto precede ed in accoglimento delle indicazioni dettate dagli Enti, si ricorda la necessità di procedere all'adeguamento/aggiornamento dei contenuti della Scheda dei Dati Urbani e dell'apparato normativo; provvedendo altresì, qualora se ne ravvisasse la necessità, alla ripubblicazione degli elaborati, interessati da significative modifiche a seguito della conclusione della fase copianificatoria;

- a supporto dell'iter di approvazione del Nuovo P.R.G., si segnalano i contenuti del Comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione Territoriale e Paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile *"Termini e modalità per la convocazione delle conferenze di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 ... della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela e uso del suolo", nonché per la trasmissione della relativa documentazione tecnica."* (B.U.R. n. 42 -Supplemento n. 2 del 16/10/2014) e del Regolamento regionale recante: *"Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'articolo 15 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) ... "*, pubblicato sul B.U.R. n. 4 Supplemento n. 1 del 26/01/2017;

- si ribadisce, infine, come già osservato dall'Ente scrivente, nel corso delle precedenti rese di pareri, in considerazione delle peculiarità espresse dal territorio (orografia, elevate *condizioni di rischio idrogeologico*, presenza di popolazione turistica ecc ...), la necessità di procedere con **l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile**.

Di attestare, per quanto attiene le modifiche urbanistiche in questione, l'insussistenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente competente, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'articolo 7 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Torino;

Distinti saluti.

Il Funzionario referente:  
Arch. Beatrice Pagliero

Il Dirigente della Direzione  
del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Edilizia  
(*Arch. Claudio Schiari*)  
*F.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005*



Ente di gestione delle aree protette  
delle **Alpi Cozie**

TRASMESSO VIA PEC

Spett.le Comune di Bardonecchia  
Piazza De Gasperi, 1  
10052, Bardonecchia (TO)  
[comune.bardonecchia@pec.it](mailto:comune.bardonecchia@pec.it)

**OGGETTO:** Fase di Valutazione della procedura di VAS di competenza comunale inerente alla Proposta tecnica di Progetto definitivo del nuovo PRGC. Espressione del Parere di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'Art. 44 L.R. 19/09.  
Siti Rete Natura 2000: IT1110049 "Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle", IT1110044 "Bardonecchia - Valle Fredda" - Contributo alla seconda seduta della III Conferenza di Servizi

Facendo seguito alla nota giunta al protocollo dell'Ente n. 2659 del 24.07.2024, con la quale venivano richiesti preventivamente i contributi alla seconda seduta della terza Conferenza di copianificazione e valutazione, si procede alla trasmissione delle osservazioni per gli aspetti di competenza dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie.

Si riscontra che le tematiche oggetto della III Conferenza di copianificazione e valutazione, consistenti in alcune modifiche agli elaborati progettuali e alle Norme Tecniche di Attuazione principalmente rivolte alla Riquilificazione del Nucleo storico di San Sisto e alle Zone Alberghiere di nuovo impianto, riguardano un'ambito esterno ai confini del Siti Rete Natura 2000 IT1110049 "Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle", IT1110044 "Bardonecchia - Valle Fredda", pertanto esterni all'area di competenza dell'Ente scrivente.

Le proposte prospettate si ritiene che siano disposte ad una distanza tale da non generare incidenze dirette o indirette per la conservazione degli Habitat, delle Specie e dell'integrità dei Siti RN2000 nel Comune di Bardonecchia.

La presente comunicazione è espressa nei limiti che competono all'Ente Parco come gestore del sito Rete Natura 2000, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, la competenza e le autorizzazioni di ogni altro Ente o Amministrazione.

Per ulteriori chiarimenti e delucidazioni l'ufficio Conservazione e Gestione della Biodiversità dell'Ente rimane a disposizione

Cordiali saluti.

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie  
Via Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO)  
tel 0122 854720  
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it  
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it  
www.parchialpicozie.it  
codice fiscale 94506780017



Parco naturale  
Laghi di Avigliana



Parco naturale  
Orsiera Rocciavré



Riparia naturale speciale  
Orrido di Chianocco



Riserva naturale speciale  
Orrido di Foresto



Parco naturale  
Gran Bosco  
di Salbertrand



Parco naturale  
Val Troncia



Ente di gestione delle aree protette  
delle **Alpi Cozie**

**Il Responsabile dell'Area di  
Gestione e  
Conservazione della Biodiversità  
Bruno Aimone Gigio**

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  
82/2005 e s.m.i. e norme collegate)*

Area Conservazione e Gestione della Biodiversità – sede di Salbertrand

Rif Elena Regazzoni

tel. 0122854720- e-mail [regazzoni@alpicozie.eu](mailto:regazzoni@alpicozie.eu)

Area Conservazione e Gestione della Biodiversità – sede di Pragelato

Rif Fabio Galliano

tel. 012278849- e-mail [galliano@alpicozie.eu](mailto:galliano@alpicozie.eu)